

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XI LEGISLATURA —————

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

—————

152° RESOCONTO

SEDUTE DI MARTEDÌ 4 MAGGIO 1993

—————

INDICE**Commissioni permanenti**

1 ^a - Affari costituzionali	Pag.	6
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare	»	9
10 ^a - Industria	»	11
11 ^a - Lavoro	»	27

Commissioni riunite

2 ^a (Giustizia) e 12 ^a (Igiene e sanità)	Pag.	5
--	------	---

Giunte

Elezioni e immunità parlamentari	Pag.	3
--	------	---

Organismi bicamerali

Mafia	Pag.	32
Assistenza sociale	»	42
Riforme istituzionali	»	51
Procedimenti di accusa	»	53

CONVOCAZIONI	Pag.	62
--------------------	------	----

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

MARTEDÌ 4 MAGGIO 1993

71ª Seduta

Presidenza del Presidente
PELLEGRINO

La seduta inizia alle ore 20,40.

AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE

La Giunta esamina le seguenti domande:

1) *Doc. IV, n. 92*, contro il senatore Pizzo, per i reati di cui agli articoli 110 e 317 del codice penale; all'articolo 648 del codice penale ovvero all'articolo 67 della legge 1º giugno 1939, n. 1089 (concussione; ricettazione ovvero impossessamento di cose di antichità e d'arte).

(R 135 0 00, C 21ª, 0094)

Il PRESIDENTE espone preliminarmente i fatti.

La Giunta ascolta il senatore PIZZO, che fornisce chiarimenti ai sensi dell'articolo 135, comma 5, del Regolamento del Senato. Gli pongono domande i senatori DIONISI, FABJ RAMOUS, COMPAGNA, VENTRE, PREIONI, MAISANO GRASSI e FILETTI.

Congedato il senatore Pizzo, prendono la parola i senatori FABJ RAMOUS, VENTRE, COMPAGNA, PREIONI, PINNA, PINTO e il PRESIDENTE.

La Giunta quindi - con separate votazioni - delibera a maggioranza di proporre la concessione dell'autorizzazione a procedere ed il diniego dell'autorizzazione a compiere perquisizioni locali e domiciliari. Incarica il senatore Pinna di redigere la relazione per l'Assemblea.

2) *Doc. IV, n. 93*, contro il senatore Russo Raffaele, per i reati di cui agli articoli 110 e 323, capoverso, del codice penale; e agli articoli 110 e 479 del codice penale (abuso d'ufficio; falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici).

(R 135 0 00, C 21ª, 0095)

Il PRESIDENTE espone preliminarmente i fatti.

La Giunta ascolta il senatore RUSSO, che fornisce chiarimenti ai sensi dell'articolo 135, comma 5, del Regolamento del Senato.

Congedato il senatore Russo, prendono la parola i senatori PEDRAZZI CIPOLLA, FILETTI, FABJ RAMOUS, PINTO e PINNA.

Quindi la Giunta - con separate votazioni - delibera a maggioranza:

a) di proporre il diniego dell'autorizzazione a procedere per i capi A), B) e C);

b) di proporre il diniego dell'autorizzazione a procedere per i reati di cui ai capi D), E), F), G), H), I), L) e M).

Incarica quindi il senatore Ventre di redigere la relazione per l'Assemblea.

La Giunta esamina quindi congiuntamente i seguenti documenti:

1) *Doc. IV, n. 109*, contro il senatore Masiello per il reato di cui agli articoli 110, 112, numero 1, 324 (non più vigente: ore 323) del codice penale (interesse privato in atti di ufficio).

(R 135 0 00, C 21^a, 0096)

2) *Doc. IV, n. 110*, contro il senatore Masiello per i reati di cui agli articoli 110 e 112, numero 1, 324 (non più vigente: ora 323) del codice penale (interesse privato in atti di ufficio).

(R 135 0 00, C 21^a, 0097)

Il PRESIDENTE espone preliminarmente i fatti.

Prendono quindi la parola i senatori PEDRAZZI CIPOLLA e COCO.

La Giunta - con separate votazioni - delibera quindi a maggioranza di proporre la concessione dell'autorizzazione a procedere, relativamente ai documenti IV, nn. 109 e 110 contro il senatore Masiello, ed incarica il senatore Dionisi di redigere le relazioni per l'Assemblea.

SULL'ORDINE DEI LAVORI

Infine, la Giunta rinvia l'esame dei restanti argomenti all'ordine del giorno in materia di autorizzazioni a procedere.

La seduta termina alle ore 22,10.

COMMISSIONI 2^a e 12^a RIUNITE

2^a (Giustizia)

12^a (Igiene e sanità)

MARTEDÌ 4 MAGGIO 1993

8^a Seduta

Presidenza del Presidente della 12^a Commissione
MARINUCCI MARIANI

indi del Vice Presidente della stessa Commissione
TORLONTANO

Intervengono, ai sensi dell'articolo 47 del Regolamento, il dottor Nicolò Amato, direttore generale degli Istituti di prevenzione e pena, e i dottori Daniela Cognetti, Massimo De Pascalis, Luigi Pagano, Aldo Fabozzi, direttori degli Istituti penitenziari di Roma e Milano.

La seduta inizia alle ore 16,15.

Il presidente MARINUCCI MARIANI, constatato che le Commissioni non sono in numero legale, sospende la seduta per un'ora, ai sensi dell'articolo 30, comma 3, del Regolamento.
(R 030 0 00, R 44^a, 0001)

(La seduta, sospesa alle ore 16,20, è ripresa alle ore 17,20).

Il presidente TORLONTANO, constatata la perdurante assenza del numero legale, toglie la seduta, ricordando che l'esame congiunto dei disegni di legge nn. 1069, 438 e 510, in relazione ai quali erano state previste le odierne audizioni, avrà luogo nella seduta delle Commissioni riunite 2^a e 12^a, già convocata per domani, mercoledì 5 maggio 1993, alle ore 16,30.

La seduta termina alle ore 17,25.

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

MARTEDÌ 4 MAGGIO 1993

106ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente
SALVI

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio Maccanico.

La seduta inizia alle ore 15.

*SULLA NOMINA DEL SENATORE MACCANICO A SOTTOSEGRETARIO DI STATO
ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
(A 003 0 00, C 01ª, 0001)*

Il presidente SALVI esprime, a nome della Commissione, apprezzamento e compiacimento per l'incarico governativo conferito al senatore Maccanico e lo ringrazia per il prezioso contributo fornito alla Commissione nel periodo in cui è stata da lui presieduta.

Il senatore MACCANICO rappresenta il proprio rammarico per la conclusione dell'esperienza di Presidente della Commissione, incarico nel corso del quale ha beneficiato di proficui rapporti di collaborazione e di fiducia. Si augura di poter partecipare, sia pure in altra veste, ai prossimi impegnativi lavori della Commissione.

IN SEDE CONSULTIVA

Conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 1993, n. 71, recante disposizioni in materia di sgravi contributivi nel Mezzogiorno e di fiscalizzazione degli oneri sociali (1197), approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 11ª Commissione, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento: favorevole)

Il relatore GUZZETTI, ricordato che il decreto-legge in titolo reitera un precedente analogo provvedimento, propone alla Commissione di esprimere parere favorevole sulla sussistenza dei requisiti di necessità ed urgenza.

Si apre il dibattito.

Il senatore SPERONI conferma il parere contrario della propria parte politica.

La senatrice TOSSI BRUTTI esprime parere favorevole sulla sussistenza dei presupposti di costituzionalità.

Il sottosegretario MACCANICO si associa alla proposta del relatore.

La Commissione dà quindi mandato al relatore di redigere per la Commissione di merito un parere favorevole sulla sussistenza dei presupposti di costituzionalità del decreto-legge n. 71.

Conversione in legge del decreto-legge 23 marzo 1993, n. 76, recante modifica della misura del contributo, dovuto all'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta, previsto dalla legge 28 marzo 1956, n. 168 (1198), approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 10^a Commissione, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento: contrario)

Il senatore RUFFINO, in sostituzione del relatore designato Riviera, illustra il contenuto del provvedimento in titolo e sottolinea che esso consegue alla decisione della Comunità europea del 24 aprile 1991 che ha considerato incompatibili con il Mercato comune gli aiuti concessi dall'Italia all'industria della cellulosa e della carta.

Si apre il dibattito.

Il senatore SPERONI non ravvisa un diretto collegamento tra la decisione comunitaria e il provvedimento in esame. Chiede che, in ogni caso, la votazione sulla costituzionalità del decreto-legge avvenga per parti separate sui diversi commi dell'articolo 1.

La senatrice TOSSI BRUTTI rileva una contraddizione tra la richiesta comunitaria di abolire gli aiuti statali al settore della carta e il contenuto del decreto-legge che sembra volto ad incrementare le contribuzioni.

Il sottosegretario MACCANICO assicura che il provvedimento si rende necessario per regolare il contributo al settore della carta in conseguenza della decisione della CEE del 24 aprile 1991. Al terzo comma dell'articolo 1, in particolare, si prevede la esclusione dei contributi sui prodotti importati dagli Stati membri della Comunità.

Il senatore RUFFINO, precisato che il decreto-legge non incrementa le contribuzioni all'Ente nazionale per la cellulosa e la carta, conferma la propria proposta di parere favorevole.

La Commissione esprime successivamente, a maggioranza, parere contrario sulla sussistenza dei presupposti di costituzionalità del comma 1 dell'articolo 1. Viene quindi espresso parere contrario sull'intero decreto-legge n. 168.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Proposta di nomina del Presidente dell'Istituto Nazionale di Statistica**

(Parere al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 2 della legge 24 gennaio 1978, n. 14: seguito dell'esame e rinvio)

(L 014 0 78, C 01^a, 0001)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 28 aprile.

Il sottosegretario MACCANICO dichiara che la candidatura del professor Zuliani, presentata dal precedente Governo, trova il pieno sostegno dell'attuale Esecutivo. Precisato che la riforma del sistema statistico deve essere considerata tra quelle di maggior rilievo degli ultimi anni, invita la Commissione ad esprimere parere favorevole sulla proposta di nomina.

La senatrice D'ALESSANDRO PRISCO prende atto con soddisfazione della dichiarazione del rappresentante del Governo e chiarisce che la richiesta di rinvio formulata dalla sua parte politica nella precedente seduta non era motivata da perplessità sulla scelta del professor Zuliani, ma solo dall'esigenza di acquisire il parere del nuovo Governo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,40.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

MARTEDÌ 4 MAGGIO 1993

59^a Seduta*Presidenza del Presidente*

MICOLINI

*La seduta inizia alle ore 15,40.**IN SEDE CONSULTIVA*

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 marzo 1993, n. 57, recante interventi urgenti a sostegno dell'occupazione (1177), approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 11^a Commissione: favorevole)

Riferisce alla Commissione il senatore CARLOTTO, soffermandosi preliminarmente sui motivi che provocano un alto tasso di disoccupazione in Italia e in tutto il mondo industrializzato: richiesta di maestranze sempre più specializzate, scompensi nel mondo del lavoro a seguito della riallocazione dei tradizionali poli industrializzati, aumento di concorrenzialità dei paesi con bassi costi produttivi.

Osservato quindi che la fragilità delle strutture produttive nazionali è conseguenza di una politica economica e sociale debole e contraddittoria, il relatore evidenzia come elementi di palese contraddittorietà siano contenuti nello stesso decreto-legge in esame, nel quale non si dice con sufficiente chiarezza che per favorire l'occupazione occorre favorire le imprese e che, a seguito delle restrizioni nell'impiego pubblico, gli unici sbocchi occupazionali sono rappresentati dall'impiego presso aziende private; aziende che sono soffocate dalla burocrazia ed alle quali non sono offerte le stesse opportunità e riduzioni di costi esistenti in altri paesi della Comunità europea.

Successivamente il relatore pone l'accento sulla mancanza di provvedimenti idonei a favorire l'occupazione nel campo del lavoro autonomo e la semplificazione delle pratiche per l'assunzione di mano d'opera (nel settore agricolo le assunzioni avvengono ancora per chiamata numerica e non nominativa); chiede al Governo ed al Parlamento una maggiore attenzione al mondo del lavoro e allo sviluppo delle imprese familiari (molte di queste stanno chiudendo i battenti) e si sofferma sull'importanza della produzione agricola per l'equilibrio della bilancia dei pagamenti, per l'occupazione e per la tutela del territorio.

Osservato poi che le suddette considerazioni critiche non gli impediscono di proporre l'espressione di un parere favorevole alla conversione del decreto-legge in esame, il relatore sottolinea la consapevolezza della difficile situazione occupazionale in Italia, da cui possono scaturire imprevedibili tensioni sociali, e passa a soffermarsi analiticamente sugli incentivi previsti col fondo per l'occupazione e col fondo per lo sviluppo, sui programmi di riconversione e di reindustrializzazione nelle aree entrate in crisi a seguito dello scioglimento degli enti di gestione delle partecipazioni statali, sugli interventi nel settore della manutenzione idraulico-forestale e sui finanziamenti alla regione Calabria.

Il presidente MICOLINI rivolge al relatore Carlotto apprezzamenti per la dettagliata esposizione.

Si apre il dibattito.

Il senatore GIBERTONI interviene rilevando come il Governo, accortosi della grave crisi occupazionale, ripeta gli errori compiuti in tema di disposizioni fiscali, con una «pioggia» di provvedimenti che, ben lontani dal rilanciare le attività produttive, si inquadrano nella vecchia cultura assistenziale.

Il decreto in esame, aggiunge l'oratore, raggruppa norme prima presenti in tre decreti già scaduti; nel nuovo testo però scompaiono i contratti agevolati per l'inserimento dei giovani, il salario d'ingresso, la chiamata nominativa in agricoltura e l'aumento del 10 per cento dell'indennità di disoccupazione.

Rilevato poi che il Governo ha rinviato alla trattativa triangolare sul costo del lavoro e sulla struttura del salario ogni problema relativo agli istituti di flessibilità, il senatore Gibertoni si avvia alla conclusione dichiarando che il provvedimento in esame è, comunque, da accogliere stante l'impellente necessità dei lavoratori in Cassa integrazione e in stato di mobilità, e considerata la situazione di crisi delle imprese con conseguenti riduzioni di personale.

Il senatore PISTOIA esprime apprezzamento per la relazione del senatore Carlotto, che ha tracciato gli aspetti più rilevanti di un quadro abbastanza complesso. Prende atto di quanto previsto in favore della regione Calabria ed auspica che in futuro il Governo assicuri una maggiore attenzione a questa regione.

La Commissione quindi all'unanimità conferisce al senatore Carlotto l'incarico di trasmettere un parere favorevole alla Commissione di merito.

La seduta termina alle ore 16,10.

INDUSTRIA (10^a)

MARTEDÌ 4 MAGGIO 1993

114^a Seduta

Presidenza del Presidente
de COSMO

La seduta inizia alle ore 16.

IN SEDE REFERENTE

Conversione in legge del decreto-legge 11 marzo 1993, n. 58, recante interventi urgenti in favore dell'economia (1059)

(Coordinamento ai sensi dell'articolo 103 del Regolamento)

La Commissione esamina, ai sensi dell'articolo 103 del Regolamento, le correzioni di forma e le modificazioni di coordinamento apportate al testo degli emendamenti approvati nel corso della seduta precedente. Il presidente de COSMO riferisce analiticamente su tali modificazioni: vengono poste domande di chiarimento da parte dei senatori PAIRE, CITARISTI, ROVEDA, LAZZARO, MANNA, CHERCHI e del relatore MONTINI.

Dopo che la Commissione ha deciso di sopprimere i commi 7, 8 e 9 dell'articolo 4, unificando nel contempo gli emendamenti 4.3, 4.4 e 4.5 (nuova formulazione) nel nuovo emendamento recante l'articolo 4-*bis*, viene prospettata l'esigenza che, durante l'esame in Assemblea, il Governo fornisca ulteriori chiarimenti circa il reale significato da attribuire al comma 5 dell'emendamento 8.0.1.

Il presidente de COSMO, infine, pone separatamente in votazione - nel testo risultante dall'allegato - tutti gli emendamenti già accolti dalla Commissione, come modificati in sede di coordinamento, che vengono approvati all'unanimità. Viene altresì confermato il mandato al relatore Montini a riferire favorevolmente in Assemblea sul provvedimento in titolo, nel testo coordinato.

SCONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il presidente de COSMO, accogliendo l'invito in tal senso espresso dai Gruppi, avverte che la seduta antimeridiana della Commissione, già convocata per domani, mercoledì 5 maggio, alle ore 9, non avrà luogo per consentire ai commissari di approfondire il contenuto dei disegni di legge nn. 1059 e 1111, iscritti all'ordine del giorno dell'Assemblea di domani.

La seduta termina alle ore 17,55.

EMENDAMENTI

Conversione in legge del decreto-legge 11 marzo 1993, n. 58, recante interventi urgenti in favore dell'economia (1059)

Art. 1.

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. Le garanzie concesse, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, da soci di cooperative agricole, a favore delle cooperative stesse, di cui sia stata previamente accertata l'insolvenza, sono assunte a carico del bilancio dello Stato. A tal fine sono stanziati 20 miliardi di lire a decorrere dall'anno 1993 per la durata di dieci anni. Alla relativa copertura finanziaria si provvede mediante riduzione di pari importo del capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, con imputazione sulla quota iscritta come limite d'impegno».

1.1 (Nuova formulazione)

«1-ter. Per il consolidamento delle passività onerose delle cooperative e dei loro consorzi, operanti nel settore agricolo, derivanti da operazioni creditizie poste in essere al 31 dicembre 1992, può essere concesso il concorso nel pagamento degli interessi entro il limite di impegno di lire 20 miliardi, su mutui ad ammortamento quindicennale. I mutui agevolati di cui al presente comma sono considerati a tutti gli effetti operazioni di credito agrario di miglioramento e sono assistiti dalla garanzia fideiussoria della sezione speciale del fondo interbancario di garanzia, di cui agli articoli 20 e 21 della legge 9 maggio 1975, n. 153. All'onere di lire 20 miliardi derivante dall'applicazione del presente comma per l'anno finanziario 1994 si provvede mediante corrispondente utilizzo della proiezione per il medesimo anno dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, con imputazione sulla quota iscritta come limite d'impegno».

1.3

Art. 2.

Al comma 1, dopo le parole: «n. 782,», inserire le seguenti: «al primo periodo, dopo le parole "iniziative da realizzare da piccole e medie

imprese”, sono inserite le parole “, ivi comprese operazioni di consolidamento a medio o lungo termine di passività a breve termine e prestiti partecipativi” ed».

2.30

Al comma 2, sostituire le parole: «e 1996» con le seguenti: «, 1996 e 1997».

2.31 (Nuova formulazione)

Al comma 2, dopo le parole: «concessione di anticipazioni», inserire le seguenti: «alle società finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo iscritte all'albo di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 5 ottobre 1991, n. 317, nonchè».

2.2

Al comma 2, dopo la parola: «autorizzati», inserire le seguenti: «con decreto del Ministro del tesoro».

2.4

Al comma 2, sostituire le parole: «con sede in Italia,» con le seguenti: «con sede in Italia. Tale fondo potrà essere altresì utilizzato per l'istituzione di forme di agevolazione finalizzate al consolidamento dell'indebitamento a breve termine delle piccole imprese, attraverso interventi a favore di consorzi e cooperative di garanzia collettiva fidi».

2.8

Al comma 2, sopprimere le parole: «il Ministro del lavoro e della previdenza sociale ed».

2.10

Al comma 2, dopo le parole: «concessione di nuove anticipazioni», inserire le seguenti: «con le finalità e le modalità di cui al presente comma».

2.45

Al comma 2, prima dell'ultimo periodo, inserire il seguente: «A fronte delle partecipazioni temporanee e di minoranza al capitale di rischio di piccole e medie imprese di cui al presente comma è consentito l'intervento del Fondo centrale di garanzia di cui all'articolo 20 della legge 12 agosto 1977, n. 675, cui viene conferita una somma pari al 10 per cento delle disponibilità annue del Fondo di cui al presente comma».

2.11

Al comma 2, dopo le parole: «Tesoreria centrale dello Stato», inserire le seguenti: «. Ai fini di un coordinamento con le iniziative a favore delle piccole e medie imprese e dell'occupazione, nel decreto di cui al presente comma, il Ministro del tesoro tiene conto delle società finanziarie già esistenti di cui all'articolo 16 della legge 27 febbraio 1985, n. 49, e all'articolo 2 della legge 9 ottobre 1991, n. 317».

2.13 (Nuova formulazione)

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Il secondo comma dell'articolo 29 della legge 7 agosto 1982, n. 526, è sostituito dal seguente:

“Il tasso di interesse agevolato annuo minimo, comprensivo di ogni onere accessorio o spesa, da praticare sui finanziamenti a favore delle imprese artigiane di cui alla legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni ed integrazioni, è stabilito come segue:

a) per le imprese ubicate nelle regioni italiane di cui all'allegato al regolamento CEE n. 2052/88 e nei territori interessati alle azioni comunitarie di sviluppo di cui all'obiettivo n. 2 del medesimo regolamento: 40 per cento del tasso di riferimento preso a base per il calcolo del contributo in conto interessi da concedersi da parte della Cassa artigiana e delle regioni sui finanziamenti a favore delle imprese artigiane;

b) per le restanti aree: 60 per cento del tasso di riferimento preso a base per il calcolo del contributo in conto interessi da concedersi da parte della Cassa artigiana e delle regioni sui finanziamenti a favore delle imprese artigiane”».

2.14

Dopo il comma 5, inserire i seguenti:

«5-bis. Il Fondo di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, è integrato della somma di lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 1994 e 1995 per la copertura degli oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 6, 7 e 8 della legge 5 ottobre 1991, n. 317. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato».

2.15 (Nuova formulazione)

«5-ter. All'articolo 44, primo comma, lettera i), della legge 25 luglio 1952, n. 949, come modificato dall'articolo 1, n. 3), secondo comma, del decreto-legge 30 aprile 1976, n. 156, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 maggio 1976, n. 350, le parole: “assicurando alle imprese

insediate nel Mezzogiorno il 60 per cento delle disponibilità di finanziamento e il 40 per cento alle rimanenti zone, con particolare riguardo a quelle in cui si manifestino fenomeni di depressione economica o problemi occupazionali derivanti da crisi congiunturali di settore. Nel caso che il 60 per cento non venga esaurito dalle domande relative al Mezzogiorno esso dovrà essere destinato alle zone rimanenti con gli stessi criteri" sono sostituite dalle seguenti: "assicurando priorità di finanziamento alle domande presentate dalle imprese localizzate nelle aree di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 10 marzo 1993, n. 57"».

2.16

Al comma 6, capoverso 6-bis, sostituire le parole: «potranno essere» con la seguente: «saranno».

2.49

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, dovrà essere adeguata alla disciplina comunitaria la normativa in vigore relativa agli aiuti alla piccola e media impresa».

2.18 (Nuova formulazione)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«12-bis. È autorizzato lo stanziamento straordinario, da parte del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di lire 10 miliardi da destinarsi al cofinanziamento, nella misura del 3 per cento del costo complessivo, dei programmi PERIFRA 1992, già approvati dalla Commissione delle Comunità europee».

2.28

Dopo l'articolo 2, inserire i seguenti:

«Art. 2-bis.

(Conto fiscale e contributivo)

1. Il conto fiscale di cui all'articolo 78, commi 27 e seguenti, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e successive modificazioni, è trasformato in "conto fiscale e contributivo", restando ferma la disciplina ivi stabilita.

2. A decorrere dal 1° gennaio 1993 nel conto fiscale e contributivo dovranno essere registrati, oltre ai versamenti ed ai rimborsi relativi alle

imposte sui redditi ed all'imposta sul valore aggiunto, già previsti dall'articolo 78, comma 28, della citata legge n. 413 del 1991, anche i versamenti ed i rimborsi relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali.

3. La lettera c) del comma 31 dell'articolo 78 della citata legge n. 413 del 1991 è sostituita dalla seguente:

“c) al fine di evitare ritardi nella acquisizione delle somme incassate da parte dell'erario e degli enti interessati, saranno coordinati gli attuali termini di versamento delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto e dei contributi previdenziali ed assistenziali, per consentire lo svolgimento delle necessarie operazioni di registrazione e di contabilizzazione delle somme incassate, fermo restando che il versamento nelle casse erariali ed in quelle degli enti deve avvenire da parte del concessionario entro il terzo giorno lavorativo successivo a quello di cui alla lettera a)”.

4. All'articolo 78, comma 35, della citata legge n. 413 del 1991, dopo le parole: “lo stato della riscossione dei tributi”, sono aggiunte le seguenti: “e dei contributi previdenziali ed assistenziali”.

2.0.1

«Art. 2-ter.

(Fondo per il credito agevolato al commercio)

1. Il fondo per il credito agevolato al commercio, di cui all'articolo 6 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, è integrato di lire 50 miliardi per ciascuno degli anni 1994 e 1995. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato».

2.0.3

«Art. 2-quater.

(Fondo nazionale di promozione e sviluppo del commercio)

1. Il fondo nazionale di promozione e sviluppo del commercio, di cui all'articolo 3-octies del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 121, è integrato di lire 30 miliardi per ciascuno degli anni 1994 e 1995. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato».

2.0.4

Art. 3.

Al comma 1, le parole: «in attesa di un provvedimento organico di riordinamento e di definizione dell'assetto azionario della GEPI S.p.a.» sono sostituite dalle seguenti: «Il Governo è delegato ad emanare, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, uno o più decreti legislativi per l'organico riordino e la definizione dell'assetto azionario e delle modalità di intervento della GEPI S.p.a. In attesa di tale riordino».

3.5

Al comma 5, dopo le parole: «sono comunicati», inserire le seguenti: «alle Commissioni parlamentari competenti e».

3.11**Art. 4.**

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Le priorità degli interventi previsti dal programma di cui al comma 1 sono definite nel quadro della transizione dal vecchio al nuovo modello di difesa ed in relazione alla necessità ed alla urgenza dell'adempimento delle nuove missioni da parte delle Forze armate».

4.2

Sopprimere i commi 7, 8 e 9.

4.100 (già 4.3, 4.4 e 4.5 - Nuova formulazione)

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

«9-bis. In riferimento alle esigenze infrastrutturali logistiche derivanti dalla transizione dal vecchio al nuovo modello di difesa e dalla ricollocazione sul territorio dello strumento militare, il Ministro della difesa provvede a dismettere i beni demaniali militari non più funzionalmente utili, ovvero resi obsoleti per effetto dei mutamenti strategici intervenuti, previo accertamento delle nuove destinazioni d'uso dei beni dismessi, definite negli ambiti amministrativi locali e con gli strumenti urbanistici di competenza».

4.8 (Nuova formulazione)

Al comma 10, sostituire le parole: «ad iscrivere nello stato di previsione» con le altre: «ad iscrivere nel titolo II dello stato di previsione».

4.30

Dopo l'articolo 4, inserire i seguenti:

«Art. 4-bis.

(Programma quinquennale di interventi per la razionalizzazione, ristrutturazione, diversificazione e conversione produttiva delle imprese operanti nel settore dei materiali di armamento)

1. Al fine di promuovere e sostenere il miglioramento della situazione materiale e del quadro socio-economico nelle zone soggette alla riduzione di attività produttiva di carattere militare, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, avvalendosi dell'Ufficio di coordinamento della produzione di materiali di armamento, istituito ai sensi dell'articolo 8 della legge 9 luglio 1990, n. 185, definisce, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un programma quinquennale per:

a) interventi di razionalizzazione e ristrutturazione, diversificazione e conversione produttiva delle imprese manifatturiere e impiantistiche operanti nel settore della produzione di materiali di armamento verso lo sviluppo di produzioni e prestazioni di servizi in campo civile e sociale, nelle aree ad alta concentrazione di imprese produttrici di materiali di armamento;

b) interventi di sostegno all'attività di ricerca e sviluppo e di diffusione di applicazioni per uso civile di materiali, prodotti e processi produttivi o conoscenze di natura militare.

2. Il programma di cui al comma 1 è realizzato con il concorso di risorse statali e regionali nonché di quelle stanziare dalla Comunità economica europea per la riconversione dell'industria bellica. Il contributo a carico dello Stato è stabilito in lire 500 miliardi.

3. Ai fini del presente articolo, i materiali di armamento sono definiti ai sensi dell'articolo 2, commi 1 e 2, della legge 9 luglio 1990, n. 185.

4. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato individua con proprio decreto le aree ad alta concentrazione di imprese produttrici di materiali d'armamento e ne redige un elenco, ordinato secondo criteri di priorità, per consentire ai soggetti di cui ai commi 6, 7 e 8 l'accesso ai relativi benefici.

5. Si definiscono aree ad alta concentrazione di imprese produttrici di materiali di armamento le aree territoriali del paese che presentano una elevata incidenza degli insediamenti produttivi riguardanti i materiali di armamento e delle installazioni logistiche militari, dalla cui crisi derivi per l'economia locale una significativa difficoltà produttiva ed occupazionale, avendo particolare riferimento ai seguenti criteri:

a) rapporto tra i dipendenti delle imprese produttrici di materiali di armamento e il totale dei dipendenti del settore manifatturiero presenti nell'area;

b) rapporto tra il fatturato specificamente attribuibile alla produzione di materiali di armamento e il fatturato totale del settore manifatturiero nell'area;

c) criticità delle aree dal punto di vista ambientale, igienico-sanitario e della sicurezza dei cittadini, e in particolare delle azioni previste dall'articolo 7 della legge 8 luglio 1986, n. 349, o dalla deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) del 3 agosto 1990, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 201 del 29 agosto 1990;

d) criticità dal punto di vista dell'occupazione nel settore della produzione di materiali di armamento, testimoniata in particolare da cessazione dell'attività di impresa, da vendite o liquidazioni di aziende, da richieste di ammissione al trattamento di integrazione salariale, da consistenti riduzioni di personale;

e) presenza di insediamenti militari particolarmente rilevanti per il tessuto economico-sociale.

6. Possono accedere ai benefici previsti dal programma di interventi di cui al comma 1:

a) le imprese, singole o associate, operanti nel settore della produzione di materiali di armamento;

b) le società cooperative che mettono in atto attività sostitutive di produzione di materiali di armamento;

c) i consorzi tra i soggetti di cui alle lettere a) e b) e le università, gli enti di ricerca pubblici e privati, gli altri enti pubblici anche territoriali, le società finanziarie promosse dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.

7. Ai fini del mantenimento e della diffusione delle capacità e delle conoscenze tecnologiche in possesso di imprese produttrici di materiali di armamento, possono altresì accedere ai benefici previsti dal programma di interventi di cui al comma 1 del presente articolo le imprese definite dall'articolo 1 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, costituite dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e che realizzino le finalità di cui al medesimo comma 1 attraverso l'acquisto, l'affitto, la gestione anche parziale di aziende produttrici di materiali di armamento o di singoli rami di aziende o di gruppi di beni delle medesime.

8. Le società cooperative di cui al comma 6, lettera b), possono accedere ai benefici previsti dalla legge 27 febbraio 1985, n. 49, e successive modificazioni, specificati nella deliberazione del Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale (CIPI) del 31 gennaio 1992, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 110 del 13 maggio 1992.

9. Per accedere ai benefici previsti dal programma di interventi di cui al comma 1 le società cooperative di cui al comma 7, lettera b), devono essere composte da lavoratori dipendenti da imprese produttrici di materiali di armamento o di parti di questi, nonchè:

a) essere in possesso dei requisiti previsti dagli articoli 1, comma 2, e 14 della legge 27 febbraio 1985, n. 49, oppure essere composte da lavoratori ammessi al trattamento di integrazione salariale ai sensi della

legge 23 luglio 1991, n. 223, oppure dipendenti da aziende poste in vendita o in liquidazione dai proprietari;

b) realizzare le finalità del presente articolo mediante l'acquisto, l'affitto, la gestione anche parziale delle aziende stesse o di singoli rami di azienda o di gruppi di beni della medesima.

10. Ai fini di cui al comma 9, le società cooperative possono altresì includere tra i propri soci altri lavoratori in cassa integrazione guadagni e personale tecnico e amministrativo, nonché persone giuridiche, in misura rispettivamente non superiore al 25 per cento del numero dei soci o al 25 per cento del capitale sociale, anche in deroga a norme di legge o dei propri statuti.

11. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato stabilisce con proprio decreto modalità e criteri per l'attuazione del presente articolo.

12. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 per il triennio 1993-1995, pari a lire 80 miliardi per il 1993, a lire 90 miliardi per il 1994 e a lire 100 miliardi per il 1995, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato».

4.0.100 (già 4.3, 4.4 e 4.5 - Nuova formulazione)

«Art. 4-ter.

(Interventi per la riconversione delle aree minerarie in crisi)

1. Al fine di favorire la ripresa economica ed occupazionale nelle aree interessate dalla ristrutturazione o dalla cessazione dell'attività mineraria, il Governo, d'intesa con la regione interessata, promuove specifici piani territoriali per la riconversione produttiva. I piani tengono conto delle incidenze dell'attività estrattiva nell'economia delle singole aree, avendo riguardo all'ultimo decennio. I piani, finanziati con il concorso di risorse statali, regionali e comunitarie, comprendono le iniziative di cui all'articolo 1 della legge 3 febbraio 1989, n. 41, come modificato dalla legge 30 luglio 1990, n. 221, nonché gli interventi per la riabilitazione ambientale. Il piano riguardante l'area mineraria sarda, con particolare riguardo al comparto dei minerali non ferrosi, viene proposto per la stipula dei relativi accordi e contratti di programma entro il 30 maggio 1993.

2. Le iniziative previste nei piani di riconversione sono ammesse, oltre che ai benefici previsti dalle specifiche leggi vigenti in materia di sostegno all'attività mineraria, anche ai benefici previsti dal decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, dal decreto-legge 10 marzo 1993, n. 57, e dal presente articolo. I benefici di cui all'articolo 8, commi 6 e 6-bis, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, sono cumulabili con quelli previsti da altre disposizioni di legge. Il cumulo delle agevolazioni avviene nei

limiti e secondo le modalità previste dalle disposizioni vigenti in materia di aiuto alle imprese.

3. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge 3 febbraio 1989, n. 41, come modificato dalla legge 30 luglio 1990, n. 221, sono soppresse le parole "fino a 50 unità".

4. Il programma di recupero di compendi immobiliari destinati al soddisfacimento di esigenze sociali, culturali e di insediamenti produttivi di cui all'articolo 9, comma 5, della legge 30 luglio 1990, n. 221, per le finalità e nell'ambito dei piani di riconversione di cui al comma 1 del presente articolo, è finanziato con risorse statali, regionali e comunitarie. Per far fronte alle quote di finanziamento a carico del bilancio dello Stato, è autorizzata la spesa di complessivi 55 miliardi di lire, in ragione di 5 miliardi per l'anno 1993, 20 miliardi per l'anno 1994 e 30 miliardi per l'anno 1995. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro».

4.0.3

Art. 5.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«11-bis. All'articolo 15 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

"2-bis. L'INPS può costituire, ai sensi dell'articolo 20, comma 2, della legge 9 marzo 1989, n. 88, una o più società per azioni cui affidare la gestione degli stabilimenti termali, nonché della casa di riposo 'G. Bettolo' di Camogli.

2-ter. I comuni, le province e le regioni ove hanno sede gli stabilimenti termali nonché la casa di riposo di cui al comma 2-bis possono partecipare come azionisti alle società di cui al medesimo comma 2-bis"».

5.4

Art. 6.

Al comma 1, sostituire il primo periodo con i seguenti: «Il Ministro per i beni culturali e ambientali, sulla base delle proposte degli organi centrali e periferici, coordinate dai competenti Uffici centrali, sentito il Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, approva, entro il mese di agosto dell'anno che precede quello di riferimento, il piano annuale per la realizzazione degli interventi e delle spese ordinarie e straordinarie da effettuare da parte degli organi centrali e periferici. Ai fini della formazione del piano possono essere presentati progetti ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge 10 febbraio 1992, n. 145».

6.1

Al comma 1, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Qualora gli interventi riguardino beni demaniali aventi valore storico-artistico il piano è approvato sentito il Ministro delle finanze, il quale esprime valutazioni di competenza sulla priorità degli interventi, anche in relazione alle esigenze allogative degli uffici pubblici».

6.2

Al comma 1, dopo le parole: «sentito il competente comitato di settore del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali.», inserire le seguenti parole: «In caso di necessità, con decreto motivato del Ministro,».

6.3

Al comma 3, dopo le parole: «I progetti degli interventi e i preventivi delle spese di cui al comma 1», inserire le altre: «, nonchè quelli gravanti sui fondi relativi ad esercizi precedenti al 1993,».

6.4

Al comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo: «I progetti per la realizzazione degli interventi sui beni demaniali aventi valore storico-artistico di cui al comma 1 sono comunicati al Ministero delle finanze».

6.5

Al comma 4, dopo le parole: «competente Ufficio centrale,», inserire le seguenti: «nonchè il Ministero delle finanze relativamente ai beni demaniali aventi valore storico-artistico di cui al comma 1,».

6.6

Al comma 4, dopo le parole: «ogni sei mesi» inserire le seguenti: «dall'inizio dei lavori» e sostituire la parola: «entro» con le seguenti: «non oltre».

6.7

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Le procedure previste dal regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1978, n. 509, si applicano anche agli interventi e alle spese non inserite nel piano di cui al presente articolo. È abrogato il comma 1 dell'articolo 5 della legge 10 febbraio 1992, n. 145».

6.8

Art. 7.

Al comma 1, sostituire le parole: «anche in deroga alle disposizioni vigenti» con le seguenti: «fatte comunque salve le disposizioni in materia di salvaguardia ambientale e urbanistica».

7.8

Al comma 1, dopo le parole: «disposizioni vigenti», inserire le seguenti: «senza oneri, anche futuri, a carico del bilancio dello Stato».

7.6

Al comma 1, dopo le parole: «dell'artigianato adotta», inserire le seguenti: «, senza oneri, anche futuri, a carico del bilancio dello Stato».

7.7

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Attività elettriche)

1. All'articolo 14 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

“1-bis. Le attività elettriche già esercitate dalle imprese elettriche degli enti locali restano affidate in concessione da parte dell'amministrazione competente. I rapporti tra le imprese di cui al presente comma e la società concessionaria di cui all'articolo 15 restano regolati da convenzioni, come previsto all'articolo 21 della legge 9 gennaio 1991, n. 9”.

2. All'articolo 21, comma 1, della legge 9 gennaio 1991, n. 9, le parole: “l'ENEL rilascia”, sono sostituite dalle seguenti: “il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato rilascia”.

7.0.1

Dopo l'articolo 8, inserire i seguenti:

«Art. 8-bis.

(Industria cantieristica ed armatoriale)

1. Per consentire ulteriori interventi finalizzati alla costruzione ed alla trasformazione di navi ai sensi dell'articolo 2 della legge 14 giugno

1989, n. 234, e successive modificazioni, e con le modalità stabilite dalla legge 31 dicembre 1991, n. 431, sono autorizzati, nel triennio 1993-1995, limiti di impegno in ragione di lire 30 miliardi per l'anno 1993 e di lire 30 miliardi per l'anno 1994.

2. Per consentire ulteriori interventi a favore delle imprese armatoriali ai sensi degli articoli 9 e 10 della citata legge n. 234 del 1989, sono autorizzati, nel triennio 1993-1995, limiti di impegno in ragione di lire 10 miliardi per l'anno 1993 e di lire 10 miliardi per l'anno 1994.

3. Per il completamento delle procedure per i saldi relativi alle determinazioni definitive dell'ammontare dei contributi già concessi in qualità di benefici di credito navale ai sensi della legge 10 giugno 1982, n. 361, come modificata ed integrata dal titolo II della legge 11 dicembre 1984, n. 848, è autorizzata la spesa di lire 18 miliardi quale limite di impegno per l'anno 1993.

4. Per consentire l'accoglimento delle istanze per iniziative assunte entro il 31 dicembre 1990 ai sensi dell'articolo 27 della citata legge n. 234 del 1989, rimaste inevase per carenza di fondi, è autorizzata la spesa di lire 12 miliardi quale limite d'impegno per l'anno 1993.

5. Per le aree particolarmente in crisi della Campania e della Versilia, ai fini dell'applicazione dell'articolo 2 della citata legge n. 234 del 1989, il Ministero della marina mercantile assicurerà, anche in deroga a quanto disposto dal decreto ministeriale 20 dicembre 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 4 gennaio 1991, che le imprese navalmeccaniche abbiano ottenuto i contributi per almeno una nuova costruzione sempre che la stessa, alla data di entrata in vigore del presente decreto, abbia raggiunto un grado di realizzazione non inferiore al 15 per cento.

6. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, pari a lire 70 miliardi per l'anno 1993 ed a lire 110 miliardi annui a decorrere dall'anno 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della marina mercantile».

8.0.1

«Art. 8-ter.

(Contributi per le società di navigazione)

1. Entro 90 giorni dall'approvazione del programma di riordino delle società di navigazione del gruppo Fimmare i Ministri della marina mercantile e del tesoro procedono alla revisione del programma di ristrutturazione dei servizi stabilito, ai sensi dell'articolo 1 della legge 5 dicembre 1986 n. 856, con decreto interministeriale 28 febbraio 1987 e successive modifiche, tenendo conto anche delle osservazioni formulate in materia dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

2. In attesa della revisione di cui al comma 1, al fine di salvaguardare i livelli occupazionali e di conferire certezza ai rapporti in

corso, la corresponsione del contributo di cui all'articolo 2 della legge 5 dicembre 1986, n. 856, e all'articolo 3 del decreto-legge 18 ottobre 1990, n. 296, convertito dalla legge 17 dicembre 1990, n. 383, è condizionata al solo espletamento, per gli anni 1991 e seguenti, dei servizi di cui al programma di ristrutturazione, anche se esercitati con navi non di proprietà, che mantengono fino alla predetta revisione il carattere di indispensabilità per l'economia nazionale.

3. Il disposto di cui all'articolo 3, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 18 ottobre 1990, n. 296, convertito dalla legge 17 dicembre 1990, n. 383, è da intendersi nel senso che il riferimento al disavanzo gestionale dei singoli servizi, per gli anni 1991 e seguenti, è mero parametro di ripartizione dell'importo del contributo tra le due società, restando l'entità del contributo medesimo commisurata unicamente alla durata ed alle quote dei servizi attivati, anche con navi non di proprietà, rispetto a quelli complessivamente previsti dal programma».

8.0.2

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)

MARTEDÌ 4 MAGGIO 1993

77ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente
COVIELLO

Interviene il Ministro per la funzione pubblica CASSESE e il sottosegretario di Stato per il ministero degli esteri GIACOVAZZO.

La seduta inizia alle ore 15,30.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

(A 008 0 00, C 11ª, 0004)

Il presidente COVIELLO esprime le più vive congratulazioni al professor Cassese per la sua nomina a ministro in un dicastero nel quale è particolarmente competente. A tale augurio si associano i senatori SMURAGLIA, PELLEGGI, CARRARA, ROMEO e MERIGGI, a nome dei rispettivi Gruppi.

IN SEDE REFERENTE

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 marzo 1993, n. 57, recante interventi urgenti a sostegno dell'occupazione (1177), approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame del provvedimento in titolo, sospeso nella seduta del 29 aprile 1993.

Il presidente COVIELLO, informa la Commissione che il Ministro della Funzione pubblica Cassese e, per delega del Ministro degli esteri Andreatta, il sottosegretario Giacobazzo hanno chiesto di poter effettuare comunicazioni su parti del provvedimento di competenza dei loro ministeri.

Dà quindi la parola al Ministro Cassese.

Il ministro CASSESE chiarisce che la sua presenza in Commissione è volta ad affermare la contrarietà del Governo ai commi 10 e 11 dell'articolo 4 del decreto-legge a seguito delle modifiche introdotte dalla Camera dei deputati con la finalità di inserire all'interno dei ruoli

della pubblica amministrazione personale precario assunto con contratti a tempo determinato, senza il necessario regolare svolgimento di pubblici concorsi. La modifica apportata al testo originario del decreto-legge dalla Camera dei deputati stabilisce infatti per tale personale concorsi per titoli ed esami riservati. Il Ministro motiva dunque la propria contrarietà a tali norme in primo luogo per il fatto che il numero dei precari che verrebbero a beneficiare della nuova disposizione sarebbe all'incirca di 5.000 unità, per le quali non è prevista alcuna copertura finanziaria stimata, peraltro, in 150 miliardi di lire annui. In secondo luogo fa rilevare la circostanza, certamente non *secondaria*, che la Costituzione italiana dispone che ai pubblici uffici si accede per concorso. La terza considerazione è relativa al fatto che dopo la «privatizzazione» del rapporto di pubblico impiego e l'introduzione dell'organizzazione per progetti della pubblica amministrazione non si vede per quale motivo non possano continuare a sussistere rapporti di lavoro a tempo determinato. Il Ministro sottolinea inoltre che le assunzioni per progetti seguite da immissioni in ruolo si configurano in realtà solo come un mezzo per superare il blocco delle assunzioni. Chiede pertanto il ripristino del testo originario del decreto-legge in quanto con il sistema predisposto dalla Camera dei deputati si violano due principi, quali quello relativo all'efficienza del funzionamento delle amministrazioni pubbliche ed anche il principio di uguaglianza, stabilito dall'articolo 3 della Costituzione.

Il presidente COVIELLO, nell'auspicare in un prossimo futuro un pronunciamento del Governo anche sull'articolo 5 del decreto-legge n. 94, relativo all'assunzione presso il Ministero delle finanze di 2.000 spedizionieri doganali, dà la parola al sottosegretario Giacobazzo, delegato dal Ministro degli esteri Andreatta a partecipare alla seduta della Commissione con un preciso mandato.

Il sottosegretario GIACOVAZZO chiede la soppressione dell'articolo 9-ter del decreto-legge, sottolineando come il gruppo di lavoro formato al fine di predisporre i decreti di cui all'articolo 2 della legge n. 39 del 1990 (e volto ad elaborare il programma per una ordinata politica dei flussi migratori), in una riunione tenutasi il 29 aprile presso il Ministero degli esteri, a cui hanno partecipato i Ministri dell'interno, del lavoro e del bilancio ha fatto notare che l'emendamento in questione appare fortemente in contrasto con lo spirito del provvedimento in cui è inserito. Vi sono infatti oltre 70 mila lavoratori stranieri iscritti regolarmente al collocamento e in attesa di occupazione. Il gruppo di lavoro ha peraltro fatto presente la validità di una programmazione dei flussi di ingresso di stranieri in Italia calibrandoli sulle esigenze del mercato del lavoro, che ha consentito fino ad ora l'ingresso ordinato di oltre 40 mila cittadini extracomunitari. Il medesimo gruppo di lavoro ha poi espresso vive preoccupazioni per le conseguenze che tale emendamento, ove approvato in via definitiva, comporterebbe sul piano della sicurezza e dell'ordine pubblico, senza contare le forti perplessità che suscita in relazione alle possibili ripercussioni di fronte agli orientamenti emersi negli ultimi anni nella Comunità Europea verso una programmazione degli arrivi secondo le necessità di inserimento

ordinato nel tessuto socio-economico e culturale dei vari Paesi. Informa infine che è in fase di elaborazione ormai avanzata una proposta di legge che disciplina i vari aspetti dell'immigrazione.

Il senatore SMURAGLIA, dichiarando di comprendere tanto le ragioni del Ministro Cassese quanto quelle del sottosegretario Giacobazzo, ritiene tuttavia necessario approvare il provvedimento senza modifiche per gli aspetti di urgenza ad esso legati. Questo è anche il motivo per il quale la sua parte politica ha ritenuto opportuno non presentare emendamenti. In particolare sulla vicenda dei precari, ricordata dal Ministro Cassese, sottolinea che non avrebbero dovuto essere fatte in passato promesse di immissione in ruolo.

Il ministro CASSESE sottolinea come non sia stato dato alcun affidamento, da parte del legislatore, ai soggetti che si vorrebbero oggi inserire con concorsi riservati nei ruoli della pubblica amministrazione. Dà quindi lettura delle norme che hanno determinato l'assunzione temporanea di tali soggetti. Ribadisce poi la violazione dell' articolo 3 della Costituzione che la definitiva approvazione delle norme in oggetto determinerebbe, ricordando che l'immissione in ruolo di un numero così alto di addetti bloccherebbe per molti anni i concorsi aperti a tutti nella pubblica amministrazione.

Il senatore MAGLIOCCHETTI sottolinea che, su queste assunzioni a tempo determinato, sono state in passato impostate intere campagne elettorali.

Il senatore CARRARA, anziché proseguire con la discussione generale, chiede un rinvio della stessa a domani pomeriggio, dal momento che i senatori del PDS devono allontanarsi per partecipare ad una riunione del loro Gruppo parlamentare. Propone inoltre di rinviare il termine di presentazione degli emendamenti alla giornata di domani.

Il senatore ROMEO si associa a tale richiesta.

Il senatore CONDARCURI fa presente come sarebbe più opportuno cercare una intesa definitiva sul testo all'interno della Commissione, tenuto conto peraltro che nella giornata di domani avranno luogo manifestazioni di protesta davanti a questo ramo del Parlamento da parte di cittadini interessati all'approvazione del provvedimento in titolo. La Commissione invece manda solo segnali di temporeggiamento che lasciano presagire la non conversione del decreto-legge n. 57, senza peraltro che nessuno se ne assuma con chiarezza la responsabilità.

Il presidente COVIELLO fa notare come siano rimaste irrisolte diverse questioni sulle quali la Commissione deve poter intervenire a ragion veduta, prima fra tutte quella del parere della Commissione Bilancio che ancora non è stato emanato, a fronte peraltro di una dichiarazione del Ministro del lavoro fatta alla Camera dei deputati circa la mancanza di copertura finanziaria di alcune norme.

La senatrice PELLEGATTI fa presente che la necessità dei senatori del suo Gruppo di assentarsi non preclude il seguito della discussione generale. In merito poi alle considerazioni del senatore Condarcuri, sottolinea che, se il decreto-legge verrà approvato senza emendamenti, i tempi necessari alla sua approvazione sarebbero ancora sufficienti sia per la Commissione che per l'Assemblea. Tuttavia, la proposta di procrastinare il termine di presentazione degli emendamenti palesa l'intenzione di far decadere il provvedimento. Esprime inoltre perplessità sul fatto che adesso nessuno voglia assumere la paternità di un provvedimento che comunque ha superato l'esame di uno dei due rami del Parlamento.

Il presidente COVIELLO ricorda ancora una volta l'intervento del precedente Ministro del lavoro sulla mancanza di copertura finanziaria di alcune norme e richiama l'attenzione della Commissione sul rischio di un rinvio del provvedimento alle Camere da parte del Presidente della Repubblica, per mancanza di copertura finanziaria. Ritiene inoltre indispensabile attendere gli emendamenti del Governo ed acquisire l'opinione del nuovo Ministro del Lavoro, che ancora non ha avuto l'opportunità di esprimere la sua volontà.

Il senatore CARRARA sottolinea, in aggiunta a quanto già ricordato dal Presidente, che le obiezioni avanzate sul provvedimento dal Ministro Cassese e dal sottosegretario Giacobazzo sono tutt'altro che irrilevanti. Appare inoltre necessario sapere quali sono le posizioni del nuovo Ministro del lavoro sulla materia, dato che del provvedimento è stato relatore il senatore Giugni fino alla sua nomina a capo del Dicastero del lavoro. Sostiene pertanto che la Commissione potrà andare a riferire all'Assemblea non appena si saranno verificate tutte le condizioni ricordate.

Il senatore ROMEO ritiene che la condizione minima per il proseguimento dell'esame del provvedimento sia rappresentata dall'acquisizione da parte della Commissione del parere della Commissione Bilancio. Nè si può a suo avviso correre il rischio di un rinvio alle Camere del provvedimento da parte del Presidente della Repubblica. Ritiene inoltre inaccettabile, metodologicamente, lavorare sulla spinta di manifestazioni che potrebbero tenersi davanti a questo ramo del Parlamento. I parlamentari devono infatti lavorare e decidere serenamente nell'interesse della collettività. Non è inoltre possibile ignorare la posizione dell'attuale Ministro del lavoro.

La senatrice PELLEGATTI ribadisce che, con i tempi proposti per la presentazione degli emendamenti, non è possibile una approvazione definitiva del provvedimento.

Il senatore SMURAGLIA fa nuovamente presente la possibilità di un proseguimento della discussione generale, a prescindere dalla momentanea assenza della sua parte politica.

Il presidente COVIELLO propone quindi di rinviare l'esame del provvedimento alla seduta di domani e di fissare alle ore 19 dello stesso giorno i termini per la presentazione degli emendamenti.

La Commissione concorda.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 17,05.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni
criminali similari**

MARTEDÌ 4 MAGGIO 1993

Presidenza del Presidente
VIOLANTE

La seduta inizia alle ore 17.

AUDIZIONE DEI MAGISTRATI DELLE DIREZIONI DISTRETTUALI ANTIMAFIA DI
NAPOLI E DI SALERNO;
(A 010 0 00, B 53^a, 0001)

VOTAZIONE PER L'ELEZIONE DI UN VICE PRESIDENTE;

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE.

Il Presidente VIOLANTE ricorda che l'odierno incontro è finalizzato ad acquisire conoscenze sulla struttura e sulle connessioni della camorra, in vista di un prossimo sopralluogo in Campania.

Il dottor Ermanno ADESSO, Procuratore distrettuale antimafia di Salerno ricorda che la criminalità nel distretto di Salerno è stata caratterizzata nel corso degli anni da aggregazioni varie.

Agli inizi degli anni '80 operavano nel territorio della Provincia di Salerno varie organizzazioni camorristiche, la più importante delle quali facente capo al ben noto Raffaele Cutolo, le cui aggregazioni e bande operavano in Salerno, ma soprattutto nei più importanti comuni posti sia nell'alto che nel basso salernitano, quali Nocera Inferiore, Pagani, Cava dei Tirreni e Mercato San Severino, a nord, e Battipaglia, Eboli e Capaccio, a sud. Altre organizzazioni erano pure inserite sul territorio, quali quelle collegate alla Nuova Famiglia e ad altri clan napoletani.

A seguito di azioni giudiziarie degli anni 1982-1985 nei confronti del clan Cutolo, le organizzazioni collegate alla Nuova Famiglia si consolidavano, accogliendo nelle loro file elementi già appartenenti alla Nuova Camorra Organizzata del Cutolo.

Negli anni successivi, anche in conseguenza di lotte tra «Famiglie» rivali, si è assistito al predominio dei clan dei Maiale, Pecoraro, De Feo, Pepe Mario, Olivieri Giuseppe, Citarella Gennaro, Sale Antonio.

La Procura di Salerno si è trovata, negli anni '80, a dover fronteggiare il fenomeno, nelle sue varie articolazioni, nella ristrettezza

di mezzi e uomini (si pensi al ridotto organico di questo Ufficio), ma con risultati da poter definire apprezzabili.

Il dottor Ermanno ADDESSO ricorda, quindi, che l'azione della Procura nei confronti dei vari raggruppamenti delinquenti ha condotto all'emissione di varie ordinanze di custodia cautelare nei confronti, tra l'altro, dei clan Pepe, Olivieri, Citarella, di appartenenti al clan di Nocera Tommaso, di Maiale Giovanni, De Feo Pasquale e Carmine, di Pecoraro e di appartenenti al clan Loreto-Matrone, nonché del clan Galasso.

A queste ordinanze sono seguite sentenze, alcune anche definitive, per il clan Pepe, per il clan De Feo, per il clan Loreto.

Tali azioni hanno indotto alla collaborazione un personaggio di spicco del crimine organizzato, quale Pepe Mario, e addirittura un esponente apicale della camorra, quale Pasquale Galasso.

Tali «eminenti» personaggi hanno cominciato a collaborare ed il loro bagaglio di conoscenze su fatti delittuosi si sta rivelando prezioso e di notevole importanza.

Il Galasso, tra l'altro, sta fornendo la sua collaborazione non solo alla DDA di Salerno, ma anche a quella di Napoli, consentendo di venire a capo di numerosi efferati delitti e di consentire anche il ritrovamento dei resti mortali di persone scomparse nei scorsi anni e di individuare anche il «cimitero della camorra».

Il dottor ADDESSO ricorda, quindi, che la DDA di Salerno sta intensificando le attività di indagine dirette alla individuazione di specifiche responsabilità di pubblici ufficiali in concorso con esponenti di organizzazioni criminali, sulla scorta delle indicazioni fornite dai collaboratori di giustizia, nonché i casi di quei comuni i cui consigli comunali sono stati sciolti per presunta connivenza con la camorra.

Il dottor ADDESSO ritiene necessario che le Forze di Polizia locali siano dotate di maggiore professionalità, poichè le tecniche di indagine di un tempo non sono più idonee a contrastare un fenomeno, quale quello della moderna camorra, che dispone di strutture e mezzi tecnici, nonché di intelligenze capaci di predisporre i più accurati e sofisticati strumenti, idonei ad ingannare coloro che ancora non sono al passo coi tempi; deve essere altresì operato un rafforzamento degli organici della Guardia di Finanza al fine di agevolare la speditezza delle indagini patrimoniali anche miranti ad evidenziare il fenomeno del reinvestimento dei capitali illeciti soprattutto nell'ambito delle attività turistiche molto fiorenti in questa zona con particolare riguardo alla costiera amalfitana ed alla costiera cilentana.

Ritiene, altresì, indispensabile l'istituzione di nuovi Commissariati di Polizia, onde verificare e controllare il fenomeno di osmosi delle varie organizzazioni criminali che, a nord, dal napoletano, e, al sud, dalla Calabria si muovono in questa provincia e da questa provincia; ritiene anche opportuno un rafforzamento, in termini numerici, del personale del Commissariato di Polizia di Stato di Sarno, (SA), comune confinante con Striano (NA) e con gli altri paesi vesuviani nonché l'estensione della competenza territoriale di detto Commissariato anche ai comuni di San Valentino Torio (SA) e di San Marzano sul Sarno (SA) anch'essi confinanti con la provincia di Napoli e, segnatamente, con i comuni di Poggiomarino (NA), Boscoreale (NA), e Boscotrecase (NA) al

fine di creare un serio ed efficace filtro di controllo di prevenzione di polizia in una zona di confine con la provincia napoletana quale è l'agro Nocerino-Sarnese, notoriamente ad alto tasso di criminalità di matrice camorristica.

Il dottor ADDESSO ritiene altresì necessario rafforzare gli organici del Commissariato di Polizia di Stato di Battipaglia ed estendere la competenza di detto Ufficio di Polizia anche sul comune di Eboli (SA) per la evidente presenza, anche processualmente dimostrata, di pericolose ed agguerrite organizzazioni camorristiche nella Piana del Sele; da ultimo si ritiene necessaria l'istituzione di un altro Commissariato di Polizia a sud di Eboli in quanto, per centinaia di chilometri e fino al confine della Provincia di Salerno, è del tutto inesistente la presenza della Polizia di Stato.

Il dottor ADDESSO conclude segnalando l'opportunità di conferire maggiore efficienza all'Ufficio del GIP operato di migliaia di procedimenti affidati alla gestione di appena sei magistrati.

Il dottor D'ALTERIO, sostituto procuratore presso il Tribunale di Napoli, ricostruisce sinteticamente le distinte fasi attraverso cui si sono andate strutturando le organizzazioni criminali di tipo camorristico.

Una prima fase, corrispondente all'affermarsi della figura di Raffaele Cutolo, ha determinato il sorgere di una effettiva organizzazione della camorra in Campania, costruita attraverso un capillare lavoro di aggregazione e una politica di efferata violenza.

La seconda fase, la guerra tra la Nuova Camorra Organizzata e il cartello della Nuova Famiglia, si conclude con la sconfitta di Cutolo e l'eliminazione anche fisica dei suoi uomini. La Nuova Famiglia dopo il successo ottenuto si spacca a sua volta, e, nella metà degli anni '80, numerose bande si contendono il controllo del territorio.

Nella terza fase c'è l'affermazione del clan Alfieri, intorno al quale tendono di federarsi alcune famiglie. In questa fase, sostiene, si stringono nuovamente rapporti con Cosa Nostra, che si erano diradati con l'appannarsi del ruolo di Bardellino e Nuvoletta, uomini d'onore.

La ricostituzione dei rapporti con Cosa Nostra sono dovuti, oltre che ai comuni interessi nel mercato dell'eroina, anche alla necessità di concertare una dura azione di risposta nei confronti delle positive iniziative dello Stato, nonché una intimidazione e azioni dimostrative verso i magistrati.

In effetti ricorda come la magistratura sia stata attivissima, come abbia sfruttato appieno alcuni strumenti investigativi, assai efficaci, recentemente predisposti.

Sottolinea come la camorra abbia ormai aggredito in grande stile l'impresa campana.

C'è, al contempo, estorsione e infiltrazione nell'impresa. L'estorsione si attua quasi sempre con la complicità dell'imprenditoria, cui viene chiesto di favorire false fatturazioni produttive di utili da spartirsi tra camorrista e imprenditore. Parimenti sottolinea come l'infiltrazione operi attraverso un sostegno economico all'impresa, che consegue, tuttavia, ad un intervento estorsivo d'indebolimento della medesima. La comunione di interessi, peraltro, è tale che quasi mai l'imprenditore è

estromesso dall'impresa: rimane titolare formale, anche per consentire all'impresa di mantenere una immagine non compromessa.

Si sofferma, infine, sulle carenze nelle metodologie investigative delle forze dell'ordine, peraltro accentuata dalla mancanza di mezzi, nonché sulla grave situazione logistica della Procura di Napoli.

Il dottor GRECO, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Salerno, rimarca la piena identità fra Napoli e Salerno nel processo di strutturazione della camorra. Anche nella zona di Salerno l'attacco all'imprenditoria avviene secondo modalità analoghe, in linea generale.

Sottolinea, tuttavia, come l'attuale situazione di crisi economica, favorisce ulteriormente le occasioni di infiltrazione camorristica nel tessuto produttivo salernitano. In realtà, conclude, molte imprese si sono già trasformate in imprese camorristiche.

Il dottor MANCUSO, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, ricostruisce la storia dei legami di Cosa Nostra con la criminalità campana. Dopo un periodo di consolidata infiltrazione di Cosa Nostra, in funzione di coordinamento dell'attività criminale, preventivamente lasciata ad una pluralità di clan non collegati, l'avvento di Cutolo, minacciando gli interessi di Cosa Nostra, impone un intervento deciso ed una alleanza con il cartello della Nuova Famiglia. Con l'affermarsi di Alfieri si ritorna ad una situazione di equilibrio, caratterizzata da un certo grado di autonomia delle organizzazioni campane.

Ribadisce i meccanismi, già delineati nei precedenti interventi di aggressione della camorra nei confronti dell'impresa.

Segnala, ancora, come, a partire dal 1987, si cominciano a registrare numerosi omicidi di uomini politici, probabilmente legati alle mutate capacità di spesa degli enti locali, derivanti dalle numerose occasioni di finanziamento. Tale capacità di spesa è stata, sottolinea, utilizzata in modo assolutamente inadeguato da parte delle autorità amministrative locali.

L'interesse attuale della camorra verso i soggetti politico-istituzionali è dimostrata dallo scioglimento di numerosissimi consigli comunali.

Conclude sostenendo come la presenza di Alfieri nel controllo delle amministrazioni locali, abbia ormai raggiunto un grado di capillarità e razionalità incontestabili.

Espone il meccanismo di aggiudicazione degli appalti, nel quale comunque l'organizzazione camorristica svolge un ruolo preponderante soprattutto nell'identificazione dell'impresa aggiudicataria e nella gestione dei relativi subappalti. Chiarisce come in questo meccanismo lo scambio con il politico sia rappresentato da un procacciamento di voti.

Il dottor GAY, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli completa il quadro strutturale della camorra precisando come nella zona urbana vi siano numerosi gruppi criminali svincolati dal controllo del clan Alfieri.

Chiarisce ancora come i clan camorristici possono imporsi o esclusivamente per la loro forza militare, o anche per la loro capacità imprenditoriale. Il clan Alfieri possiede entrambe queste caratteristiche e questo fatto determina la necessità di sviluppare punti di contatto con uomini politici e istituzioni pubbliche. I clan metropolitani, viceversa, non possiedono ancora le medesime potenzialità imprenditoriali e pertanto si è rilevato come abbiano minore interesse ad inserirsi in taluni settori della vita istituzionale, quali ad esempio quello degli appalti.

Il dottor NARDUCCI, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, rispondendo ad una domanda del deputato Mastella, specifica come siano in corso numerose indagini dirette ad accertare gli eventuali rapporti tra organizzazioni camorristiche, politici, e soggetti istituzionali. Sottolinea come agli inizi degli anni '80 si sia generalizzato l'uso della camorra per ottenere consenso elettorale. La ricerca del consenso è fondata su due distinti metodi: il primo ha come base la capacità intimidatoria della camorra, l'altro una vera e propria azione di compravendita dei voti da parte di appartenenti alle organizzazioni camorristiche. Talvolta candidature vengono direttamente offerte a pregiudicati dei vari clan. A Napoli vi sono prove di una pratica di sottoscrizione di vere e proprie impegnative di voto. Segnala come nel casertano sia particolarmente pesante l'infiltrazione camorristica nelle amministrazioni locali. A riprova di ciò possono essere citati oltre allo scioglimento di numerosi consigli comunali nella provincia di Caserta, i risultati delle ultime consultazioni politiche che hanno evidenziato inspiegabili rafforzamenti di alcuni gruppi politici in zone ad alta densità camorristica nelle quali il controllo del voto raggiunge livelli assai ragguardevoli.

Il dottor ZUCCARELLI, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, si sofferma anch'egli, rispondendo ad un quesito del Presidente Violante, sui rapporti tra camorra e politica. Ricorda come già la Nuova Camorra Organizzata di Raffaele Cutolo avesse stretto rapporti con referenti politici sia per ottenere l'aggiudicazione di appalti che impunità e protezione offrendo in cambio voti e appoggi nelle campagne elettorali. Questa strategia è stata fatta propria da tutti i principali clan camorristici del napoletano. Difficile è stabilire attraverso quali forme si attui il condizionamento del voto, specificamente non vi sono elementi per comprendere se vi sia un effettivo ruolo svolto, al riguardo, dai presidenti dei seggi elettorali. Il fatto certo, segnala, è che il rapporto tra camorra e politica è talmente stretto da non lasciar comprendere se sia la prima ad avvicinarsi alla politica o se avvenga l'esatto contrario.

Il dottor FUMO, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, sottolinea il carattere frammentario della struttura organizzativa della camorra. In realtà nell'ambito dei clan camorristici si stringono e mutano repentinamente le possibili alleanze.

Si diffonde nell'analisi dei caratteri dell'attività dei clan camorristici in alcuni quartieri di Napoli. In particolare segnala la situazione del

quartiere di Forcella, tuttora dominato dal clan Giugliano, che sottolinea essere stato stranamente risparmiato da provvedimenti restrittivi di ampia portata. L'organizzazione criminale esercita, a suo dire, un assoluto controllo del territorio, finanche sull'ospedale Ascalesi, ivi situato. Discorso non sostanzialmente differente effettuata per quanto riguarda i quartieri spagnoli. Il clan Mariano ne detiene il controllo. Ritiene di dover aprire una parentesi, collegata alle attività del clan Mariano, relativa al problema della funzionalità del carcere di Poggioreale. Anche nel carcere, come dimostrato da un episodio di efferata violenza commesso nei confronti di un detenuto, poi divenuto collaboratore di giustizia, il controllo della malavita, ed in particolare, nel caso di specie, del clan Mariano, ha raggiunto livelli assai preoccupanti.

Infine sottolinea la situazione nella zona flegrea dove imperano numerosi clan, alcuni dei quali hanno stretto rapporti con organizzazioni criminali operanti a Roma ed a Milano, di norma finalizzati al traffico di sostanze stupefacenti.

La dottoressa DE SIMONE, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, ribadisce le preoccupazioni già espresse dai suoi colleghi sul grado di infiltrazione della camorra nel tessuto istituzionale. Ricorda al riguardo gli esiti scoraggianti degli accessi prefettizi recentemente effettuati nei comuni del casertano. Chiarisce come, a suo parere, non si tratti di semplici intimidazioni esterne ma di una vera e propria cogestione dell'attività amministrativa, soprattutto in materia di appalti. La prova delle connessioni risiede nel fatto che numerose imprese risultate aggiudicatrici di appalti pubblici erano già segnalate all'autorità giudiziaria come imprese camorristiche, talvolta addirittura avevano in pendenza provvedimenti di prevenzione antimafia. Il fatto che tali imprese abbiano potuto contrattare con l'amministrazione dimostra, oltre che l'inadeguatezza della attuale normativa antimafia anche la scarsa circolazione di informazioni tra soggetti istituzionali. È stato accertato infatti che le amministrazioni locali in numerosi casi non avevano notizia della pendenza dei predetti provvedimenti di prevenzione, la qual cosa avrebbe potuto escludere le imprese sospette dalla contrattazione. Al contempo precisa come l'amministrazione giudiziaria, conseguente ai provvedimenti di sequestro preventivo, si risolve troppo spesso in un mero controllo formale, incapace di incidere sull'effettivo modo di operare di quell'impresa nel mercato.

Infine si sofferma sul provvedimento di soggiorno obbligato recentemente disposto nel comune di Codognè, in provincia di Treviso.

Il dottor MANCUSO sottolinea la condizione di particolare inadeguatezza in cui si trova ad operare la Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli.

Il dottor ADDESSO, rispondendo ad una domanda del Presidente Violante, precisa come per il distretto di Salerno le connessioni tra camorra e politica siano soltanto adombrate. In particolare ricorda

come nella provincia di Salerno si sia recentemente provveduto allo scioglimento per mafia dei consigli comunali di Nocera Inferiore, Pagani e Scafati. Tale fatto dimostra la presenza del fenomeno, non però così diffuso come in altre zone della Campania.

Il dottor BONADIES, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Salerno, espone alcuni specifici casi di connessione tra camorra e politica, legati in particolare alla fornitura di materiale per l'attività di ricostruzione del post-terremoto. Ricorda anche come nelle indagini sul clan Galasso risultino coinvolti uomini politici.

Il senatore CAPPUZZO giudica molto interessanti le relazioni presentate dalle Direzioni Distrettuali Antimafia di Napoli e Salerno. Si chiede se la grave situazione delineata sia frutto esclusivamente di difficoltà operative, ovvero se non sia imputabile a carenze ed omissioni di carattere soggettivo. Valuta indispensabile migliorare la qualità della risposta delle forze dell'ordine. Chiede se i comuni disciolti nella regione Campania fossero effettivamente emblematici della situazione, ovvero se altri comuni dovessero essere sciolti.

Il deputato TARADASH chiede su quali traffici si sia sviluppato il legame tra Cosa Nostra e camorra, come si forma, prevalentemente, il *profitto camorrista*. Domanda, infine, quali soggetti abbiano tratto maggiore interesse, in termini economici, dal rapporto tra la camorra, i politici e la pubblica amministrazione.

Sostiene come i profitti camorristici possono essere colpiti attraverso l'eliminazione della partitocrazia e del sistema delle tangenti, nonché attraverso una diversa politica in materia di stupefacenti: chiede al riguardo il parere dei magistrati intervenuti.

Il senatore BISCARDI è interessato a conoscere il meccanismo formale di affiliazione alla camorra, nonché se i distinti clan siano tendenzialmente portati a federarsi, eventualmente attraverso quali procedure. Ritiene poi interessante conoscere quali siano le principali fonti di ricchezza della camorra. Per quanto riguarda il soggiorno obbligato invoca una maggiore obiettività, anche ricorrendo allo strumento del sorteggio, nella scelta delle località ove inviare pericolosi criminali.

Il senatore CABRAS apprezzando il lavoro dei magistrati delle Procure intervenute, chiede di essere aggiornato su alcuni delitti non ancora puniti: in particolare sulla strage di Torre Annunziata e sul delitto del sindaco di Pagani Marcello Torre. Chiede poi informazioni sul caso Agizza. Si sofferma sulla figura del collaboratore Galasso evidenziando taluni aspetti delle sue dichiarazioni non propriamente convincenti sui contatti tra camorra ed esponenti politici napoletani, nonché sul caso Cirillo. Considera strano che su quest'ultima vicenda, non sia stato fatto alcun riferimento al ruolo dei servizi segreti. Chiede infine chiarimenti sulla situazione del comune di Poggiomarino e sulle latitanze di D'Alessandro e Imparato.

Il deputato TRIPODI apprezza sia le relazioni presentate che l'impegno dimostrato nelle indagini dai magistrati presenti.

Il quadro complessivamente delineato ci presenta una organizzazione criminale non meno pericolosa di Cosa Nostra e della 'ndrangheta. L'organizzazione è infatti saldamente presente nel territorio, sul quale esercita un vasto controllo attraverso infiltrazioni nel settore pubblico, nelle attività commerciali, nell'edilizia e nella fornitura di materie prime. Chiede ai magistrati presenti se sia stata riscontrata la presenza di comitati d'affari costituiti da camorristi, imprenditori e uomini politici.

Il deputato FERRAUTO ricorda come in questi ultimi giorni si sia assistito alla cattura di importanti boss della camorra, attivi anche nei mercati internazionali della droga. Chiede se una così rilevante serie di successi sia dovuta soltanto all'impegno delle forze dell'ordine e della magistratura, ovvero anche al fatto che questi soggetti siano stati in realtà già estromessi da posizioni di comando dell'organizzazione.

Il senatore BOSO svolge alcune considerazioni sullo stato di malessere attuale della magistratura. Ribadisce le difficoltà operative delle forze dell'ordine, costrette ad esercitare l'azione di contrasto verso la criminalità organizzata senza l'adeguato supporto di mezzi e risorse. Chiede notizie sulla impresa Cogema e precisa che il soggiorno obbligato recentemente disposto nei confronti della signora Mazza, andrà a incidere ulteriormente su un territorio già pesantemente sottoposto ad infiltrazioni mafiose.

Il senatore RANIERI riflette sul salto di qualità operato dalle organizzazioni camorristiche sia nelle attività imprenditoriali che in quelle finanziarie, sostenendo che ciò impone una attenta riflessione sulle reali fonti di approvvigionamento di profitti da parte della camorra. Auspica innovazioni normative e una nuova politica di intervento che possa spezzare il circuito dei profitti derivante dalle attività illecite.

Ritiene che il degrado ambientale della città di Napoli favorisca la diffusione delle forme di reclutamento, da parte della camorra, e sottolinea la necessità di intervenire rapidamente per arrestare il tracollo civile dell'area napoletana.

Al tempo stesso sottolinea la necessità che il Governo intervenga prontamente per risolvere almeno alcuni dei problemi organizzativi e logistici che impediscono l'adeguato funzionamento delle strutture giudiziarie.

Infine, invoca un più puntuale presidio nel territorio napoletano da parte delle forze dell'ordine.

Il dottor GRECO risponde ad alcune delle domande effettuate dai commissari.

(Si prosegue in seduta segreta).

(Riprende la seduta pubblica).

Il dottor D'ALTERIO precisa i rapporti tra microcriminalità e macrocriminalità. In realtà è accertato che le organizzazioni camorristiche si alimentano anche dei proventi che derivano da attività di microcriminalità. Precisa come sia impossibile quantificare le percentuali degli arricchimenti della camorra. Si sofferma sulla questione delle latitanze di Imparato e D'Alessandro.

Sostiene l'esistenza dei comitati d'affari e precisa il meccanismo attraverso cui camorristi con limitata capacità imprenditoriale acquistano il controllo di taluni mercati, associandosi con imprese urbane di più alta professionalità.

Rimarca la scarsa collaborazione degli istituti di credito per quanto attiene all'attività di riciclaggio.

Il dottor FUMO riprende il tema della microcriminalità precisando come esso rappresenti un problema culturale, soprattutto legato alle difficoltà economiche del territorio napoletano. In tale contesto infatti una serie di attività, probabilmente non criminali, ma certamente illecite, sono naturalmente tollerate in misura maggiore, anche dagli stessi soggetti che sarebbero preposti alla loro repressione. Sul punto, sostiene, è assolutamente indispensabile chiarire i limiti, peraltro di difficile individuazione, tra attività semplicemente illecita e attività criminale.

Il dottor GAY chiede alla Commissione che venga seriamente approfondito il problema della normativa antiriciclaggio, in particolare valutando le difficoltà applicative dell'articolo 648 ter del c.p., nonché dell'articolo 12 quinquies della legge n. 356/92.

Il dottor MANCUSO si sofferma sulle fonti di approvvigionamento finanziario della camorra, precisando come quest'ultima miri al controllo di qualunque attività redditizia si svolga nel proprio territorio. Sostiene, riprendendo le dichiarazioni svolte al riguardo dal collaboratore di giustizia Gaspare Mutolo, che la camorra abbia attualmente una capacità finanziaria e militare corrispondente a quella posseduta da Cosa Nostra siciliana all'inizio degli anni '80. È pertanto necessario attivare tutti gli strumenti e tutte le professionalità a disposizione delle istituzioni per svolgere una seria azione di contrasto.

Risponde diffusamente alle domande del senatore Cabras relativamente al collaboratore di giustizia Galasso, al caso Cirillo e alla situazione di Poggiomarino. Riprende le considerazioni della collega De Simone per quanto attiene alle misure di prevenzione, ribadendo come l'adozione di queste misure non abbia, purtroppo, determinato una sostanziale modificazione del modo di operare delle imprese sequestrate nei singoli mercati. Chiede pertanto scelte più radicali, comunque univoche, da parte del legislatore su una materia che per la sua delicatezza non può essere lasciata alla sola responsabilità del magistrato.

Illustrando le modalità di intervento della camorra nella politica e nelle istituzioni ricorda come effettivamente tale intervento si presenti come più capillare rispetto a quello esercitato dalla mafia in Sicilia.

La camorra, infatti, ha una struttura organizzativa meno piramidale rispetto a Cosa Nostra. Vi sono certamente clan che esercitano una forte attrazione in determinati territori, ma tuttavia non esiste una struttura organizzativa stabile fra i vari clan, in altre parole non esiste una commissione regionale.

Il presidente VIOLANTE ringrazia gli intervenuti, e, per quanto attiene al secondo punto all'ordine del giorno, considerata la assenza di numero legale, rinvia l'elezione di un vice presidente ad una seduta da stabilire successivamente.

(R 030 0 00, B 53^a, 0001)

La seduta termina alle ore 21,50.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per il controllo sull'attività degli enti gestori
di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

MARTEDÌ 4 MAGGIO 1993

Presidenza del Presidente
ROMITA

Intervengono, per l'ENASARCO il presidente Gori ed il direttore generale Braganò, per l'INPDAI il presidente Fornaciari ed il direttore generale f.f. Cipolla.

La seduta inizia alle ore 15.

AUDIZIONE DEI PRESIDENTI DELL'ENASARCO E DELL'INPDAI
(R 047 0 00, B 68^a, 0005)

Il Presidente ROMITA avverte che dell'odierna seduta sarà redatto il resoconto stenografico.

Ricorda che il 29 aprile scorso la Commissione ha iniziato il ciclo delle audizioni - che ripete quelli già svoltisi nella passata legislatura - in cui i presidenti degli enti vigilati illustreranno le linee principali della relazione sull'attività complessiva già inviata nei mesi scorsi, per dar modo alla Commissione di predisporre nei prossimi mesi la relazione finale relativa al 1992, che fa seguito a quelle approvate nella scorsa legislatura.

Invita il relatore a prendere la parola.

Il senatore PICANO, *relatore*, fa cenno innanzitutto alle vicende giudiziarie relative agli amministratori di alcuni enti previdenziali, fra cui l'ENASARCO, che si sono sviluppate negli ultimi mesi; tale delicata situazione determina la necessità di ridefinire e di completare le procedure connesse alla compravendita ed in generale alla gestione del patrimonio immobiliare, che in alcuni casi rappresenta una parte considerevole delle disponibilità presenti sul mercato da destinare alle locazioni abitative.

Chiede di conoscere, a tale proposito, quali siano i provvedimenti già adottati o da adottare nel prossimo futuro per favorire l'assoluta trasparenza delle varie operazioni connesse al settore immobiliare, nonchè quali siano gli strumenti definiti per far sì che in futuro non si ripetano i comportamenti *contra legem* finora verificatisi.

Ritiene opportuno - come è già avvenuto per l'INPS - pervenire al più presto alla costituzione di una società destinata a gestire il patrimonio immobiliare, al fine di migliorare la redditività complessiva e di permettere maggiori entrate all'Ente, già penalizzato dal mutato rapporto intervenuto negli ultimi anni fra lavoratori in servizio e pensionati.

Fa presente che nelle settimane scorse è pervenuta agli organi giudiziari ed alla Commissione una nutrita documentazione predisposta da alcuni dipendenti dell'Ente, che riguarda alcuni comportamenti - ritenuti illeciti - degli amministratori in carica. In tale documentazione si fa riferimento all'inefficienza del sistema informatico, a ventilate distrazioni di fondi ed a beneficiari inesistenti: chiede che siano forniti in proposito tutti i chiarimenti possibili e che sia fatta pervenire alla Commissione la documentazione ufficiale in possesso dell'Ente che valga a dissipare i dubbi insorti. Esprime naturalmente l'auspicio che le notizie contenute nella suddetta documentazione non siano veritiere e non capaci di scalfire l'immagine e la credibilità acquisite dall'Ente nel passato recente e lontano.

Poichè in tale documentazione si fa riferimento ad una complessiva inaffidabilità, in particolare, delle procedure informatiche, chiede se sia vero che i calcoli elaborati dal centro elettronico debbono essere in gran parte corretti manualmente, nonostante il notevole costo del noleggio.

Facendo riferimento ai risparmi conseguenti ad un buon utilizzo del sistema informatico, chiede inoltre a quanto ammonti la carenza dell'organico ed in quale misura ad essa si possa rimediare: è infatti necessario, oltre definire nuove procedure e razionalizzare quelle già in atto, approntare tutti quegli accorgimenti che possano far aumentare la produttività complessiva del personale.

Il deputato MORI ritiene innanzitutto che l'odierna audizione darà la possibilità alla Commissione di disporre degli elementi necessari per la predisposizione della relazione finale al Parlamento.

In tale prospettiva, chiede ai rappresentanti dell'ENASARCO di esprimere il loro motivato giudizio sui recenti provvedimenti legislativi che hanno portato alla costituzione dell'INPDAP nonchè alla presentazione del disegno di legge che delega il Governo alla riorganizzazione degli enti previdenziali; chiede inoltre se, di fronte alla tendenza manifestata dal Governo ad accorpate gli enti attualmente esistenti, ritengano opportuna la presenza di enti previdenziali relativi a particolari categorie professionali.

Chiede poi di conoscere quale sia il giudizio dei rappresentanti dell'Ente in merito alla richiesta proveniente da gran parte degli iscritti per permettere una più vasta rappresentanza dei loro sindacati nel consiglio di amministrazione.

Per quanto riguarda la gestione del patrimonio, fa cenno alla vetustà dei singoli immobili, chiedendosi se - per evitare l'aggravio delle consistenti spese di manutenzione - sia opportuno procedere alla vendita degli immobili acquistati in tempi lontani, che fanno decrescere sensibilmente la redditività complessiva.

Svolge successivamente alcune considerazioni sulla crisi abitativa presente a Roma ed in altre grandi città, domandando quali iniziative siano state intraprese per contribuire a risolvere il problema, soprattutto

to a fronte delle esigenze delle fasce più povere della popolazione, e quali siano i comportamenti adottati per fornire un concreto aiuto agli enti locali ed agli organi prefettizi per assicurare una soluzione alle esigenze degli sfrattati.

Si sofferma infine sulle caratteristiche del sistema informatico e sulla sua capacità di rispondere alle richieste degli utenti, affermando che la gestione di tale delicato settore deve rispondere a criteri di efficienza ed economicità, che tengano conto altresì dell'esperienza attuata in enti similari; connessa alla gestione del sistema informatico è l'utilizzazione del personale, la cui produttività deve aumentare per permettere all'Ente di raggiungere una più elevata qualità del servizio reso agli utenti.

Il Presidente ROMITA, facendo riferimento alla volontà manifestata dal Governo di pervenire ad una razionalizzazione complessiva del panorama previdenziale, chiede che siano fatte conoscere alla Commissione le valutazioni sul ruolo che l'ENASARCO potrà svolgere nel prossimo futuro.

Vista la peculiarità del trattamento pensionistico erogato, di natura integrativa ed anzi aggiuntiva, chiede di conoscere specificamente quale sia la funzione svolta dall'Ente in considerazione delle caratteristiche della categoria assicurata.

Chiede anche chiarimenti sulle modalità di partecipazione alla vita dell'Ente delle società di capitali - società a responsabilità limitata e società per azioni - che svolgono attività di agenzia o rappresentanza commerciale, in conformità a quanto previsto dall'articolo 1742 del codice civile.

Ricordate le vicende giudiziarie degli ultimi mesi attinenti a comportamenti illeciti di alcuni rappresentanti degli enti previdenziali, chiede che siano forniti alla Commissione elementi di valutazione per contribuire ad individuare i meccanismi procedurali che hanno facilitato il compimento di atti *contra legem*.

Il presidente dell'ENASARCO, GORI, ringrazia innanzitutto il Presidente Romita e la Commissione per l'attenzione dimostrata nei confronti delle vicende riguardanti l'Ente; la collaborazione perfezionata nella scorsa legislatura ed in quella in corso permetterà di superare l'attuale delicato momento, che riguarda d'altronde anche altri enti previdenziali.

Gli acquisti immobiliari sono continuati anche negli ultimi mesi e ritiene che, a tale proposito, l'azione complessiva possa registrare risultati positivi: i comportamenti *contra legem* posti in risalto dalle iniziative della magistratura non sembrano riferirsi a deficienze regolamentari e procedurali.

Ricordato che il calcolo del patrimonio immobiliare svolto in base ai nuovi estimi catastali permette di raggiungere la cifra complessiva di circa 5700 miliardi, fornisce delucidazioni sui controlli attuati e sulle procedure perfezionate rispetto al passato per quanto riguarda gli acquisti: in particolare, sono stati definiti criteri di maggior selezione riguardo alla scelta dei costruttori, è stata conferita maggiore importanza alle decisioni collegiali, è stato aumentato il rilievo conferito alle

valutazioni formulate dagli organi tecnici interni ed è stata infine attribuita maggiore importanza ai pareri espressi dalla commissione di congruità che deve valutare la convenienza economica degli acquisti immobiliari.

Fatto riferimento agli aspetti di natura etica che debbono sempre presiedere alla gestione della cosa pubblica, si sofferma successivamente sulle difficoltà incontrate dall'ENASARCO per aumentare la redditività complessiva, che deve scontare la permanente crisi abitativa soprattutto nelle grandi città e livelli di rendimento praticamente imposti da disposizioni legislative; la situazione non sembra modificabile anche con l'avvento della recente legislazione sui patti in deroga, considerato che le ripetute esigenze sociali impongono aumenti degli affitti in ogni caso contenuti e sotto il controllo degli organi governativi vigilanti.

Ribadito che il patrimonio immobiliare degli enti pubblici deve rispondere ad esigenze di natura sociale, si dichiara favorevole - pur con le dovute cautele - alla cessione delle abitazioni costruite in tempi lontani quando sarà possibile la costituzione di una società di gestione: ciò potrà contribuire anche a rendere più difficoltosi i comportamenti *contra legem* riscontrati nel recente passato.

Quanto al sistema informatico, non può aderire alle denunce formulate da alcuni dipendenti circa la sua pressochè totale inefficienza; persistono certamente alcune difficoltà, ma esse si debbono legare principalmente alla vetustà delle apparecchiature, che determina inevitabilmente ritardi nel soddisfare le richieste degli utenti. Rende note le principali caratteristiche della revisione in atto del sistema informatico, che recherà notevoli vantaggi soprattutto a partire dal prossimo anno.

Forniti alcuni dati numerici sull'assenteismo del personale, rileva la permanente carenza dell'organico, in parte compensata da un recente considerevole aumento della produttività complessiva: a tale proposito, non può non esprimere in generale un giudizio positivo sul lavoro del personale e sulla sua collaborazione nel raggiungimento degli obiettivi istituzionali dell'Ente.

In ordine alla razionalizzazione del panorama previdenziale, non ritiene opportuno procedere a generali accorpamenti, essendo necessario permettere agli enti che si occupano di categorie professionali di continuare nella loro azione, pur con le modifiche suggerite dall'esperienza. In tale prospettiva, valuta opportuna una revisione della legge 9 marzo 1989, n. 88, che potrebbe essere utilmente estesa a tutti i maggiori enti previdenziali.

Attualmente nel consiglio di amministrazione dell'ENASARCO la maggioranza dei membri è costituita dai rappresentanti degli iscritti: si pone il problema soprattutto di individuare quali siano i sindacati maggiormente rappresentativi.

Conclude ricordando che è stata sempre fornita la massima collaborazione agli enti locali ed agli organi prefettizi per contribuire a risolvere il problema abitativo, in particolare assicurando la percentuale riservata agli sfrattati.

Il direttore generale dell'ENASARCO, BRAGANÒ, ripercorre dal punto di vista storico la costituzione dei trattamenti pensionistici dei

rappresentanti di commercio, affermando che essi hanno natura integrativa nella forma, ma aggiuntiva nella sostanza.

Forniti alcuni dati numerici e chiarimenti sulle società di capitali iscritte presso l'Ente, precisa che in merito alle denunce avanzate da alcuni dipendenti su ventilate distrazioni di fondi ha costituito tempestivamente una commissione di indagine: non appena essa avrà terminato i suoi lavori, darà immediata informativa alla Commissione. Tale fatto fa seguito a quello accaduto due anni or sono, per il quale provvide ad inviare circostanziata denuncia agli organi giudiziari.

Rilevato che circa l'ottanta per cento delle attività dell'Ente è informatizzato, fa presenti le difficoltà connesse ad un ottimale utilizzo del sistema, rende poi note le modalità della revisione in corso, al fine di assicurare la massima efficienza e per accelerare i tempi di liquidazione dei trattamenti pensionistici, ed anche per recare beneficio all'azione complessiva di tutto il personale: per tale revisione, che si completerà nell'arco di tre anni, è prevista una spesa circa quattro miliardi e mezzo.

Il senatore PICANO, *relatore*, ribadisce la necessità di approntare meccanismi diversi rispetto al passato per assicurare un'efficiente e corretta gestione del patrimonio immobiliare.

Il deputato MORI ritiene di poter condividere l'indirizzo di assicurare alle categorie professionali enti previdenziali autonomi ed in tal senso la Commissione dovrà esprimersi nei prossimi mesi quando saranno rese note le ipotesi di razionalizzazione elaborate dal Governo.

Il Presidente ROMITA chiede che siano forniti chiarimenti circa l'utilizzo nelle valutazioni immobiliari dei tecnici interni all'Ente e di quelli dell'ufficio tecnico erariale.

Chiede anche se siano possibili forme di riscatto degli immobili dati in locazione e quali valutazioni possano essere fornite sul recente provvedimento che disciplina la previdenza complementare.

Il presidente dell'ENASARCO, GORI, assicura innanzitutto che le strutture dell'Ente saranno sollecitate per impedire il più possibile in futuro comportamenti illegali nella gestione del patrimonio immobiliare, sul tipo di quelli verificatisi nel recente passato.

Ricorda poi che il Ministero delle finanze non dà attualmente la possibilità ai tecnici dell'ufficio tecnico erariale di formulare perizie immobiliari: da ciò nasce l'esigenza di servirsi di tecnici privati, il cui utilizzo può creare naturalmente qualche conseguenza negativa.

Precisato che non sono previste forme di riscatto degli immobili dati in locazione, afferma che con il provvedimento di recente emanato sul pubblico impiego si aprono per il personale nuove prospettive, talvolta assai positive.

L'ENASARCO rimane una struttura valida, come è del resto suffragato dai dati di bilancio: si pone l'esigenza, alla luce di quanto verificatosi con l'istituzione dell'INPDAP, di una modifica istituzionale per meglio rispondere alle aspettative degli iscritti, e nel contempo di

una riforma della legge n. 12 del 1973, per adeguare i trattamenti pensionistici, la cui media attualmente è assai bassa.

Concludendo assicura che l'ENASARCO svolgerà ogni adeguata riflessione per conformare la sua azione alle esigenze derivanti dall'introduzione della previdenza complementare.

Il Presidente ROMITA passa alla successiva audizione, invitando il relatore a prendere la parola.

Il senatore PICANO, *relatore*, fatto cenno ad alcune disfunzioni registrate personalmente nel funzionamento dell'Istituto negli ultimi giorni, chiede ai rappresentanti dell'INPDAL quali siano le procedure definite per impedire il più possibile in futuro il ripetersi dei comportamenti *contra legem* registrati negli ultimi anni nella gestione del patrimonio immobiliare.

Si sofferma poi sui dati relativi alla redditività, sia del settore commerciale che di quello abitativo: chiede se si ritenga opportuna la costituzione di una società *ad hoc* per permettere di migliorarla.

Quanto al personale, chiede se si ritengano sufficienti le 539 unità in servizio alla fine del 1992 e quali siano le prospettive per un suo incremento. Chiede anche chiarimenti sulle modalità di gestione del sistema informatico, se possa essere migliorata la sua efficienza e quali siano le ripercussioni sui tempi di liquidazione dei trattamenti pensionistici, che hanno suscitato di recente alcune riserve fra gli iscritti.

Il deputato MORI, fatto riferimento ai rapporti fra l'INPS e l'INPDAL riguardo alla disponibilità a fornire le posizioni assicurative, chiede di conoscere i criteri che presidono alla redazione del bilancio e quali siano gli strumenti per evitare nei prossimi anni di pervenire ad un possibile *deficit*.

Ricordati i provvedimenti legislativi del Governo circa la costituzione dell'INPDAL e la riorganizzazione complessiva degli enti previdenziali, chiede agli amministratori dell'Istituto di fornire le loro valutazioni sul ruolo che esso potrà rivestire nel prossimo futuro.

In merito ai trattamenti pensionistici, chiede di conoscere se essi rispondano alle esigenze ed alle aspettative degli iscritti e quali siano i programmi per migliorarli.

Per quanto riguarda il patrimonio immobiliare, chiede chiarimenti sulle iniziative che si intendono adottare per un suo rinnovamento, attraverso la cessione degli immobili di più antica costruzione.

Conclude chiedendo delucidazioni sulla collaborazione prestata dall'INPDAL alle iniziative degli enti locali e degli organi prefettizi, soprattutto a Roma e nelle altre grandi città, per contribuire a risolvere l'attuale drammatica crisi abitativa.

Il presidente dell'INPDAL, FORNACIARI, ringraziata la Commissione per l'attenzione dimostrata nei confronti delle problematiche dell'Istituto, si sofferma sulle caratteristiche e sulle modalità di utilizzo del sistema informatico, nonchè sulle esigenze dell'organico, ricordando che delle 539 unità citate nella relazione in servizio alla fine del 1992

circa il trenta per cento è destinato alla gestione delle proprietà immobiliari.

Uno dei problemi che preoccupa maggiormente gli amministratori dell'INPDAI riguarda la capacità di assicurare agli iscritti un sufficiente livello informativo: in tale prospettiva, alla fine del corrente mese entrerà in funzione - mediante il sistema videotel della SIP - un nuovo servizio per gli iscritti denominato INPDAITEL, con il quale sarà possibile al singolo utente fruire nella propria residenza di tutte le informazioni pensionistiche e contributive inserite negli archivi della sede situata a Roma; sarà anche disponibile fra breve nella sede dell'Istituto un locale destinato esclusivamente a fornire informazioni agli utenti.

Negli anni passati il consiglio di amministrazione predispose alcune ipotesi per l'apertura di alcune sedi periferiche, soprattutto nelle grandi città: tali ipotesi non ebbero seguito ed attualmente si preferisce invece pensare ad un programma di completo utilizzo degli strumenti offerti dall'informatica, privilegiando la disponibilità dell'informazione nella residenza dell'utente, cui si aggiunge la possibile apertura di un'altra sede a Milano nei prossimi anni.

Riguardo al dibattuto problema delle procedure relative agli acquisti immobiliari, ricorda che nell'ottobre 1991 si fece promotore presso il consiglio di amministrazione di un regolamento procedurale complesso e rigoroso, per contribuire, ad evitare possibili comportamenti *contra legem*. Avverte che, nei procedimenti giudiziari in corso, l'INPDAI si costituirà in giudizio come parte offesa dai reati commessi da suoi rappresentanti.

Precisato che al dottor Cipolla sono state conferite le funzioni di direttore generale a partire dal 19 febbraio scorso, fornisce dati circostanziati sulla redditività media degli immobili acquistati negli ultimi anni, che definisce senz'altro buona; il patrimonio acquistato in anni lontani, invece, non può assicurare un buon livello di redditività a causa soprattutto dell'incidenza delle spese di manutenzione.

L'INPDAI è consapevole della funzione sociale degli investimenti di natura immobiliare, ma il rendimento complessivo è condizionato dalle disposizioni legislative attualmente in vigore; nel settore mobiliare, invece, sono possibili rendimenti ottimi, come è riportato nella relazione consegnata alla Commissione.

Per quanto riguarda i tempi di liquidazione dei trattamenti pensionistici, precisa che in media dai 220 giorni del gennaio 1991 si è arrivati ai 150 giorni del dicembre 1992, nonostante si sia registrato in tale ultimo anno un notevole aumento delle domande rispetto all'anno precedente.

Fornisce anche alcune informazioni sul completamento in atto della banca dati e del progetto ECO, per verificare i dati complessivi attualmente in possesso dell'Istituto: ciò permetterà di raggiungere nel prossimo anno l'obiettivo di liquidare i trattamenti pensionistici nell'arco di circa due mesi e mezzo.

Quanto ai rapporti fra l'INPS e l'INPDAI per assicurare la disponibilità delle posizioni assicurative, ritiene urgente pervenire al più presto ad un'interpretazione certa dell'articolo 49 della legge n. 88 del 1989, anche in base agli orientamenti manifestati dagli organi giudiziari.

Quanto ai calcoli attuariali relativi alle disponibilità finanziarie del prossimo futuro ricorda che essi sono stati formulati a legislazione invariata e che l'Istituto ha utilizzato negli ultimi anni le somme notevoli a disposizione in particolare per migliorare i trattamenti pensionistici costituiti prima del 1988; precisa, a tale proposito, che in media le pensioni sono raddoppiate nell'arco degli ultimi cinque anni.

Per quanto riguarda l'organico, non può che ribadire la necessità di pervenire ad un suo rafforzamento: nel corrente anno, a fronte delle 539 unità in servizio alla fine del 1992, si sono aggiunte altre 18 unità, cosicché il totale attualmente raggiunge le 557 unità. Negli anni passati era stato ipotizzato un organico di 900 unità complessive - ora certamente non raggiungibile - poichè esse avrebbero dovuto soddisfare le esigenze delle sedi periferiche che si pensava di costituire.

Affermata la necessità di rinnovare il patrimonio immobiliare, si dichiara d'accordo sull'estensione anche all'INPDAl dell'articolo 20 della legge n. 88 del 1989, secondo il *trend* iniziato nei mesi scorsi con la costituzione dell'INPDAP.

Conclude ricordando che nel 1991 e nel 1992 si è ulteriormente rafforzata la collaborazione con gli enti locali e con gli organi prefettizi per contribuire a risolvere il problema delle abitazioni soprattutto nelle grandi città: è stata infatti superiore al cinquanta per cento la quota riservata a coloro che erano stati privati della disponibilità dell'immobile.

Il direttore generale f.f. dell'INPDAl, CIPOLLA, integra i dati forniti dal presidente Fornaciari e fornisce ulteriori delucidazioni ai quesiti in precedenza formulati, affermando che l'INPDAl ha contribuito - a seguito del varo dei patti in deroga - a definire ipotesi omogenee per calmierare il mercato degli affitti, unitamente ad altri enti previdenziali.

È massima la collaborazione con gli enti locali e con gli organi dello Stato per offrire soluzioni alla crisi abitativa, drammatica soprattutto nelle grandi città; è poi necessaria una programmazione per coordinare le esigenze dei dipendenti pubblici che si spostano frequentemente da un punto all'altro del territorio nazionale.

Ritiene che le somme ricavate dalle dimissioni del vecchio patrimonio abitativo debbano essere destinate a nuovi investimenti, che tengano in precipuo conto le esigenze di natura sociale; per far ciò sarebbe opportuno definire una politica di facilitazioni fiscali, che renderebbe più agevole il raggiungimento degli obiettivi prima citati.

Valuta senz'altro opportuno estendere anche all'INPDAl l'articolo 20 della legge n. 88 del 1989 per la costituzione della società destinata a gestire il patrimonio immobiliare.

Concludendo fornisce dati circostanziati sulle iniziative intraprese per rimediare alla carenza di organico, mediante chiamate dirette dall'ufficio di collocamento e mediante la predisposizione di procedure connesse alla mobilità.

Il Presidente ROMITA chiede ulteriori chiarimenti sugli aspetti procedurali che hanno favorito il verificarsi di comportamenti *contra legem* nelle compravendite immobiliari.

Il presidente dell'INPDAI, FORNACIARI, precisa che i fatti in cui sono stati coinvolti esponenti dell'Istituto risalgono al 1988 ed al 1989 e che maggiori informazioni potranno essere fornite quando vi saranno sviluppi dei procedimenti giudiziari in corso: ritiene in ogni caso assai difficile individuare i momenti «neri» delle procedure per impedire il ripetersi di atti illegali.

Circa l'accordo raggiunto in sede ministeriale con gli altri enti previdenziali, ricorda che gli aumenti degli affitti si aggirano intorno al venti per cento per i prossimi quattro anni, con alcune punte superiori nei centri storici delle grandi città.

Il Presidente ROMITA ringrazia i rappresentanti dell'INPDAI e li congeda, avvertendo che la Commissione tornerà a riunirsi domani, mercoledì 5 maggio 1993, alle ore 9, per ascoltare i rappresentanti dell'ENPALS e dell'ENAM.

La seduta termina alle 17,30.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le riforme istituzionali**

MARTEDÌ 4 MAGGIO 1993

Presidenza del Presidente
Nilde IOTTI

La seduta inizia alle ore 10,50.

*SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEGLI ESITI DEI COMITATI «FORMA DI STATO» E
«FORMA DI GOVERNO»*

Il Presidente Nilde IOTTI avverte che, in risposta alla richiesta della Commissione, sono pervenute osservazioni ai testi predisposti dai Comitati «Forma di Stato» e «Forma di Governo» da parte dell'istituto di studi delle regioni del CNR e dei professori di diritto costituzionale delle facoltà di giurisprudenza, di Milano, di Perugia, Macerata e Pescara e della facoltà di scienze politiche di Messina. Tali documenti saranno posti in distribuzione presso la Commissione.

Comunica inoltre che essendo il referente per il Comitato «Forma di Stato» Silvano Labriola, impossibilitato a partecipare ai lavori della Commissione, sarà sostituito per la seduta odierna dal Vicepresidente della Commissione Sergio Mattarella.

Ricorda che nella precedente seduta la Commissione aveva completato l'esame del testo dell'articolo 70 e degli emendamenti ad esso presentati, con la sola eccezione del punto 5 dell'articolo, che era stato accantonato. Stante l'assenza del referente propone di rinviare ad una successiva seduta tale questione e di procedere all'esame del testo dell'articolo 117 e degli emendamenti ed articoli aggiuntivi ad esso presentati.

Il Vicepresidente Sergio MATTARELLA fa presente che nell'ultima seduta del Comitato forma di Stato il referente aveva espresso orientamento favorevole a taluni emendamenti, segnalando per altri le opportune modifiche.

Decaduti alcuni emendamenti per assenza dei presentatori, la Commissione respinge l'emendamento Speroni 117.11, fatto proprio dal senatore Staglieno.

Dopo che il senatore Giuseppe GUZZETTI (Gruppo della DC) ha ritirato i suoi emendamenti 117.3 e 117.4, la Commissione respinge

l'emendamento Speroni 117.14, fatto proprio dal senatore Staglieno, ed approva, favorevole il cooperante, l'emendamento Guzzetti 117.28, relativo ai limiti all'esercizio della competenza legislativa esclusiva delle Regioni. Dopo l'intervento del senatore Luigi Covatta (Gruppo del PSI) la Commissione approva gli emendamenti Guzzetti 117.30 e 117.29, che aggiungono ulteriori materie alla competenza legislativa esclusiva delle Regioni.

Su proposta del Vicepresidente Sergio MATTARELLA la Commissione delibera di accantonare l'emendamento Guzzetti 117.31 per esaminarlo unitamente agli articoli aggiuntivi 117.01 e 117.02.

Dopo che il senatore STAGLIENO ha ritirato il suo emendamento 117.12, la Commissione accantona l'articolo aggiuntivo Guzzetti 117.01, riguardante l'attività internazionale delle Regioni sul quale, limitatamente ai primi due commi, il referente aveva manifestato orientamento favorevole.

Dopo gli interventi del deputato Luciano CAVERI (Gruppo misto), del senatore Luciano GUERZONI (Gruppo del PDS) e del senatore Giuseppe GUZZETTI (Gruppo della DC), su proposta del Vicepresidente Sergio MATTARELLA, la Commissione decide di accantonare l'articolo aggiuntivo Guzzetti 117.02 sulla partecipazione delle Regioni all'attività e agli organi della Comunità europea ed approva gli articoli aggiuntivi Guzzetti 117.03 sulla cooperazione interregionale e 117.04, sulla definizione dei criteri per la risoluzione dei conflitti di interesse fra Regioni.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

(A 007 0 00, B 67^a, 0006)

Il Presidente Nilde IOTTI propone che la Commissione torni a riunirsi dopo la conclusione del dibattito sulla fiducia presso i due rami del Parlamento.

Dopo interventi sull'ordine dei lavori del deputato Marco BOATO (Gruppo dei verdi), del senatore Luciano GUERZONI (Gruppo del PDS) e del senatore Giuseppe GUZZETTI (Gruppo della DC), il presidente Nilde IOTTI avverte che subito dopo la conclusione del dibattito sulla fiducia sarà convocato un Ufficio di Presidenza per la definizione del seguito dei lavori.

La seduta termina alle ore 11,40.

COMITATO PARLAMENTARE PER I PROCEDIMENTI D'ACCUSA

MARTEDÌ 4 MAGGIO 1993

Presidenza del Presidente

Gaetano VAIRO

indi del Vice Presidente

Giovanni CORRENTI

indi ancora del Presidente

Gaetano VAIRO

La seduta inizia alle ore 15,15.

Il Comitato apre i lavori in seduta segreta indi delibera all'unanimità di proseguire in seduta pubblica.

Seguito dell'esame delle seguenti denunce:

- 1) **Denuncia sporta dagli onorevoli Nando Dalla Chiesa, Alfredo Galasso, Leoluca Orlando e Diego Novelli**
- 2) **Denuncia sporta dall'onorevole Giacinto Marco Pannella**
- 3) **Denuncia sporta dagli onorevoli Sergio Garavini, Lucio Magri, Giovanni Russo Spina e dal senatore Lucio Libertini**
- 4) **Denuncia sporta dal senatore Onorato**
- 5) **Denuncia sporta dai senatori Ugo Pecchioli, Franco Giustinelli, Roberto Maffioletti, Renato Pollini, Ugo Sposetti, Giglia Tedesco Tatò, Graziella Tossi Brutti e dagli onorevoli Giulio Quercini, Giorgio Macciotta, Anna Maria Pedrazzi Cipolla, Maria Taddei e Luciano Violante**
(R 050 0 01, B 43^a, 0001)

Il Presidente Gaetano VAIRO ricorda che il relatore Landi ha svolto la sua esposizione introduttiva nella seduta del 27 aprile 1993. Dichiarò quindi aperta la discussione generale congiunta sulle cinque denunce oggetto dell'esame del Comitato.

Il deputato Enzo BALOCCHI fa presente che, personalmente, non condivide affatto la condotta politica tenuta dal senatore Cossiga negli ultimi due anni del suo mandato presidenziale. In questa sede, tuttavia, ritiene che il Comitato debba esclusivamente rispondere al quesito se il Presidente della Repubblica sia incorso, o meno, nelle fattispecie che la

Costituzione individua quali illeciti presidenziali, apprezzate secondo i limiti individuabili in base alla stessa Costituzione.

In riferimento alle denunce presentate al Comitato, allo schema di ordinanza di archiviazione elaborato dal Presidente Macis nella passata legislatura, ed alla relazione esposta nella precedente seduta dal collega Landi, la fattispecie dell'attentato alla Costituzione non sussiste. Diversa cosa è il giudizio politico che deve essere dato in relazione a certe «esternazioni» che hanno sicuramente scosso, a suo tempo, l'opinione pubblica; ma tale giudizio non può, appunto, che essere politico, ed avviato oramai, col trascorrere del tempo, a diventare giudizio meramente storico, analogamente al giudizio storico che può essere formulato per ciascuno dei Presidenti che hanno preceduto Cossiga nella storia dell'Italia repubblicana.

Tale giudizio di carattere storico-politico, peraltro, non spetta al Comitato, che in questa sede può solo apprezzare la sussistenza della fattispecie di attentato alla Costituzione, che può essere ricercata sia nella forma dell'attentato alle prerogative di un organo costituzionale, sia in quelle del *vulnus* arrecato ad una norma stabilita dalla Costituzione. Né l'una, né l'altra forma sembrano però ricorrere nei comportamenti, pur sconcertanti, che sono stati oggetto delle denunce; e per tale ragione, auspica che il Comitato concluda i propri lavori con un provvedimento di archiviazione di tali denunce.

Il deputato Giovanni CORRENTI ricorda che l'attuale attività del Comitato trae origine da denunce, presentate nel corso della X legislatura, di iniziativa parlamentare, e che, nell'ambito di tale provenienza, erano proposte da Gruppi politici ben individuati. Tale origine non è priva di rilievo, in quanto si deve tener presente che, all'epoca della proposizione delle denunce, esse furono condivise da tutto il Gruppo parlamentare che le proponeva, e di tale circostanza si deve indubbiamente tenere conto nel giudizio odierno, caratterizzato dal fatto che la «spina irritativa» consistente nella contemporaneità delle «esternazioni» presidenziali è oramai un ricordo.

In un solo caso le denunce all'esame del Comitato ipotizzano l'illecito di alto tradimento; in tutti gli altri casi esse fanno invece riferimento all'ipotesi di attentato alla Costituzione. Egli ritiene che nei fatti esposti non sussistono comportamenti che integrino il delitto di alto tradimento, così come può essere definito in base al disposto dell'articolo 77 del codice penale militare di pace. Per ciò che concerne l'attentato alla Costituzione, definito in questa sede in relazione al disposto dell'articolo 283 del codice penale, numerosi furono invece i comportamenti del Presidente Cossiga che, scuotendo la sensibilità giuridica e politica del Paese, hanno rappresentato non l'esternazione di mere opinioni, ma atti apprezzabili sotto il profilo costituzionale. Tra questi, ricorda in modo particolare la circostanza in cui, all'epoca del dibattito parlamentare e politico sulla scoperta dell'organizzazione «Gladio», il presidente Cossiga rivolse al senatore Onorato affermazioni che non possono essere qualificate se non come veri e propri insulti, che il Presidente arrecò, avvalendosi della propria sovrana immunità, per le opinioni e per il voto che il senatore aveva espresso in sede parlamentare. Ciò rappresenta indubbiamente un grave illecito, non

riconducibile a reati di opinione, quali l'ingiuria e la diffamazione, come pure potrebbe sostenere colui che reputasse applicabili schemi di diritto comune.

Altro episodio significativo fu la minatoria «autosospensione» dalla carica che il Presidente della Repubblica minacciò di assumere in relazione alla vicenda del comitato di esperti giuristi nominato dal Governo per valutare la legittimità dell'organizzazione «Gladio». Tali episodi, che rappresentano indubbiamente qualcosa di più della congerie di insulti alla quale si aggiunsero, crearono una situazione di grande allarme nel Paese. Tutto ciò, ora, appartiene al passato; ed il Comitato si trova nell'alternativa di adottare un orientamento strettamente penalistico, che porterebbe a definire l'illecito di attentato alla Costituzione attraverso le fattispecie, già ricordate, degli articoli 283 del codice penale e 77 del codice penale militare di pace (con il conseguente obbligo di interpretazione tassativa di tali norme, proprio del diritto penale), ovvero di dare all'ipotesi di attentato alla Costituzione una valenza più ampia. Tuttavia, la prima soluzione comporta il rischio - qualora si deliberi l'archiviazione delle denunce - di riconoscere implicitamente la calunniosità delle stesse.

Il senatore Luigi COMPAGNA, riferendosi all'intervento dei colleghi Correnti e Balocchi, conviene circa l'opinione che non sia questa la sede per un giudizio storico-politico sulla presidenza Cossiga. Per quanto lo riguarda, ritiene che il giudizio storico-politico sia apertissimo. Il settennato di Cossiga è caratterizzato da due momenti ben distinti, che tuttavia devono essere valutati in una prospettiva unitaria e complessiva. Nel nostro sistema costituzionale, del resto, il Presidente della Repubblica rappresenta un istituto anzi più flessibile di quello che potrebbe essere il monarca in un sistema costituzionale diverso. Nell'esperienza della Repubblica ciascun Presidente, e così ha fatto anche il Presidente Cossiga, ha conferito al proprio settennato una identità quanto mai definita.

Dunque, il giudizio storiografico deve rimanere quanto mai aperto. Per alcuni versi ha ragione il deputato Correnti sottolineando la specificità della vicenda in esame per il fatto che la denuncia si origina dalle determinazioni di Gruppi parlamentari. Ciò è stato anche l'argomento più forte a favore della decisione di rinvio dell'intera questione alle nuove Camere, di fatto assunta al termine della X legislatura. Tale rinvio è stato probabilmente, allora, del tutto opportuno. Quanto alle determinazioni da assumere oggi, conviene circa l'opportunità di riprendere lo schema di archiviazione formulato nel corso della precedente legislatura, che, particolarmente equilibrato e scevro da posizioni preconcepite, può validamente rappresentare uno strumento per pervenire alla conclusione dell'attuale procedimento.

Il deputato Severino GALANTE ricorda che il Comitato nella X legislatura si era già espresso, anche se non all'unanimità, sulla qualificazione giuridica da dare ai comportamenti denunciati. Tuttavia, permane oggi aperto il quesito se giudicare infondate o meno le denunce, posto che una terza soluzione non sembra configurabile sotto

il profilo giuridico (anche se la sua ricerca può essere compresa sotto il profilo politico).

Il richiamo della valenza storico-politica della valutazione dei comportamenti presidenziali porta ad aggravare, e non ad attenuare, la posizione del senatore Cossiga, perchè la crisi dell'attuale regime politico appare precorsa dai comportamenti del Presidente Cossiga: il «caso Cossiga» illumina e spiega il «caso Craxi» e il «caso Andreotti» di oggi. Nell'attuale regime, l'introduzione di sistemi che prima hanno stravolto il sistema vigente di governo, e che oggi lo travolgono, hanno visto in primo piano la figura del Presidente Cossiga, dapprima comparsa, poi protagonista del regime, quindi protagonista dell'attacco alla Costituzione finalizzato ad una seconda repubblica.

Non si vede, in tale situazione, come l'attività del Presidente Cossiga possa essere giudicata conforme alla nostra Costituzione; e finchè questa vige, tale attività risulta piuttosto suo stravolgimento. Le denunce presentate esigono chiarezza: si proceda ad espletare tutte quelle indagini che sinora non sono state compiute, e quindi si valuterà il comportamento dell'ex Presidente della Repubblica.

Il senatore Marco PREIONI esprime la propria incertezza circa le determinazioni da assumere da parte del Comitato. Ritiene che le denunce presentate abbiano avuto un certo loro fondamento. Ritiene, d'altra parte, che le sanzioni previste dall'ordinamento risultino sproporzionate rispetto all'entità degli addebiti. Sarebbe, in ogni caso, opportuno approfondire il contenuto penale di ciascuno dei comportamenti adottati dall'ex Presidente. Si riserva, comunque, di esprimere compiutamente la propria opinione dopo aver ascoltato quella degli altri colleghi.

Il senatore Michele PINTO, richiamando la discussione svoltasi nella X legislatura, sottolinea che non si può non tener conto di essa e delle sue risultanze, ivi compreso lo schema di ordinanza di archiviazione predisposto dall'allora Presidente Macis. Certamente, alcuni passi di tale schema devono essere rivalutati nella situazione attuale, come, ad esempio, la parte delle argomentazioni in diritto in cui si afferma che l'ordinamento costituzionale non prevede la rimozione del Presidente della Repubblica per motivi politici, parte nella quale emerge la preoccupazione di un uso del procedimento per finalità diverse da quelle sue proprie.

In verità, al Comitato è rimessa solo la valutazione della sussistenza dei reati di cui all'articolo 90 della Costituzione. Con riferimento all'intervento del deputato Correnti, precisa infatti che al Comitato non spetta esprimere un giudizio nè morale, nè politico sui comportamenti dell'ex Presidente della Repubblica. Ricorda quindi che nella passata legislatura non negò che l'interpretazione che il Presidente Cossiga aveva dato dei suoi poteri si fosse spinta ai limiti estremi, ponendo l'interrogativo della compatibilità di tale stile con l'assetto istituzionale, senza lacerazioni. Tuttavia, ribadisce che il Comitato non può esprimere valutazioni che non attengano alla eventuale illiceità penale dei comportamenti presidenziali, per la quale è necessaria la sussistenza del profilo oggettivo e di quello soggettivo.

Quanto alle conseguenze di una decisione nel senso della manifesta infondatezza delle notizie di reato esposte nelle denunce, e in particolare di una eventuale responsabilità dei denunciati per calunnia, fa presente che l'articolo 368 del codice penale richiede che il denunciante incolpi di un reato taluno che egli sa innocente, e, quindi, un intento calunnioso della denuncia. L'archiviazione si riferisce invece ai casi in cui l'azione penale non può essere iniziata o proseguita.

Sottolinea poi che l'articolo 90 della Costituzione sancisce che il Presidente della Repubblica non è responsabile degli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni, tranne che per alto tradimento o per attentato alla Costituzione. Il principio della irresponsabilità, da tale norma stabilito, non consente la scelta di una via intermedia tra la rilevanza e la irrilevanza penale dei fatti addebitati al Presidente. Valutazioni politiche, eventualmente in collegamento con le vicende successive del Paese, devono essere operate in altre sedi.

Per questi motivi, invita il relatore a far proprio lo schema di ordinanza di archiviazione predisposto a suo tempo dal Presidente Macis, opportunamente adeguandolo. In particolare, sarà opportuna la soppressione delle parti delle argomentazioni in diritto relative alla diversità tra il procedimento di accusa rispetto alla rimozione per motivi politici e rispetto ai procedimenti risolutivi dei conflitti di attribuzione o di conflitti a valenza costituzionale e amministrativa, e la riformulazione della parte relativa alla ricostruzione della figura dell'attentato alla Costituzione.

I deputati Giovanni CORRENTI e Roberto CICCIOMESSERE chiedono la pubblicità dei lavori del Comitato venga assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva a circuito chiuso.

(R 033 0 04, B 43^a, 0001)

Non essendovi obiezioni, rimane così stabilito.

Il senatore Giovanni PELLEGRINO, pur esprimendo il proprio vivo apprezzamento per la relazione del collega Landi, dissente circa la valutazione di non attualità degli addebiti mossi all'ex Presidente della Repubblica. Tale valutazione non può essere condivisa perchè si versa in una situazione nella quale si è chiamati - peraltro, per la prima volta - a stabilire dei principi, che sono destinati a lasciare una traccia nell'ordinamento. Rileva comunque che, fatta eccezione per alcuni interventi si può ravvisare un filo di continuità tra le valutazioni fin qui espresse.

Nel dibattito svolto finora si è data per scontata la validità della teoria autonomista nell'interpretazione dell'articolo 90 della Costituzione. Ritiene, viceversa, di dover adottare un approccio di natura costituzional-pubblicistica. Nel nostro ordinamento il Capo dello Stato in quanto titolare di un organo, è anche titolare di specifiche funzioni attribuitegli dalla Costituzione. La valutazione non deve dunque essere di natura genericamente politica ma incentrarsi sul corretto esercizio delle funzioni. Non si può, tuttavia, ipotizzare che in qualunque occasione il Presidente della Repubblica travalichi le sue funzioni si renda responsabile di un reato punito con pene gravissime. In questo caso, infatti, si rilevarebbe un notevolissimo difetto di tipicità della

norma di cui all'articolo 90. Se si ritiene, pertanto, che non ogni travalicamento integri gli estremi del reato costituzionale, occorrerà ritenere l'esistenza di un livello ulteriore al di là del quale comportamenti che travalichino le attribuzioni funzionali integrano gli estremi del reato. Ciò comporta che possono esistere taluni comportamenti che, pur travalicando le attribuzioni funzionali, non arrivano a configurare gli estremi di un reato presidenziale. Non rappresenta dunque una soluzione di compromesso ritenere che possono esistere comportamenti che, pure esulando dalle attribuzioni presidenziali, tuttavia non integrino gli estremi del reato.

L'importanza di una simile determinazione si coglie proprio in relazione alla responsabilità del Comitato di stabilire i principi fondamentali della materia. Assolvendo a tale compito il Comitato non può legittimare puramente e semplicemente alcuni comportamenti che, anche nell'opinione del diretto interessato, sono stati «al di sopra delle righe». Ritiene in particolare che, oltre che ai comportamenti cui hanno fatto riferimento i colleghi, si debba in special modo censurare l'uso dei *media* che ha fatto l'ex Capo dello Stato: occorre, in altre parole, stabilire il principio secondo cui sul Capo dello Stato incombe un obbligo di sobrietà nelle esternazioni.

Conclude, pertanto, ritenendo in conformità con quanto affermato dal collega Correnti, che il Comitato non debba limitarsi ad adottare lo schema di archiviazione predisposto nella scorsa legislatura dal Presidente Macis, ma predisporre un nuovo schema di archiviazione improntato ai principi che ha fin qui esposto.

Il deputato Damiano POTÌ, nel condividere la relazione del collega Landi, ritiene non penalmente rilevanti i comportamenti del Presidente della Repubblica oggetto di denuncia, posto che integrano la manifestazione di opinioni non censurabili, specie a tanti mesi di distanza dai fatti lamentati.

Mette inoltre in rilievo che all'epoca dell'Assemblea Costituente non poteva essere previsto il mezzo televisivo come il più importante dei *mass-media*; i costituenti, quindi, non potevano immaginare i problemi ai quali avrebbe potuto dar luogo l'interazione tra tali *media* e le cariche dello Stato. Oggi si profila invece l'esigenza di rivedere le competenze del Presidente della Repubblica anche in relazione a tali questioni: le «esternazioni» non sono state infatti prerogativa del solo settennato Cossiga, anche il Presidente Pertini faceva largo uso del mezzo televisivo. Questa è tuttavia una diversa questione: oggi l'apprezzamento del Comitato deve riguardare la sussistenza dell'attentato alla Costituzione, e sotto questo profilo, non sussistendo giuridicamente il reato ipotizzato, e non essendo politicamente opportuna altra scelta, si deve pervenire all'archiviazione.

Il deputato Roberto CICCIOMESSERE si dichiara stupefatto dal comportamento «recidivo» dei colleghi membri del Comitato, fatta eccezione per il collega Galante. Ritiene, infatti, che nell'odierna discussione si dimentichi che tutti i comportamenti di irrisione e di oltraggio nei confronti del Parlamento, che vengono continuamente adottati da parte dei soggetti più diversi, traggono origine proprio dalle

affermazioni dell'ex Presidente Cossiga. Non condivide la sostanza delle argomentazioni di tipo politico-giuridico fin qui avanzate. Il messaggio che una pronuncia di archiviazione invierà all'opinione pubblica sarà quello di far ritenere legittimo che un Capo dello Stato possa contrapporre – rendendosene arbitrariamente interprete – la volontà popolare alla legittimazione democratica del Parlamento.

Nè si può accedere ad una interpretazione riduttiva secondo la quale alcuni dei comportamenti dell'ex Presidente possono integrare reati comuni da perseguire nelle sedi giudiziarie ordinarie. Il problema di fondo, invece, è proprio quello di uno stravolgimento del rapporto tra Capo dello Stato e Parlamento, effettuato con la sostanziale copertura del Governo. In altre parole il Presidente della Repubblica ha instaurato nei fatti, un rapporto costituzionale tra Presidente, popolo e Parlamento del tutto al di fuori della legittimità costituzionale. A fronte di un simile comportamento non è necessario approfondire i singoli aspetti delle esternazioni: basta leggere il messaggio alle Camere sulle riforme istituzionali per verificare come l'ex Presidente abbia perseguito scientemente una strategia sostanzialmente eversiva dell'ordinamento costituzionale. Non si può, dunque, pensare che questo Parlamento possa ritenere che le denunce erano manifestamente infondate. Occorre piuttosto che il Parlamento stabilisca a chiare lettere l'illegittimità costituzionale di tale comportamento. In primo luogo, dunque, è obbligo del Comitato proseguire nella propria attività, deliberando l'apertura delle indagini e compiendo tutte le verifiche necessarie per stabilire se gli addebiti sono fondati in termini di stretto diritto. L'altra strada, quella delineata dalla maggioranza del Comitato, di dichiarare le denunce manifestamente infondate, non risolve nessuna delle questioni politiche e istituzionali che si sono poste. A fronte di una tale decisione, infatti, ha ben poco senso discutere sulla censurabilità sul piano costituzionale dei comportamenti dell'ex Presidente. Dichiarando manifestamente infondate le denunce, di fatto si assolve l'ex Presidente Cossiga, legittimando i comportamenti suoi e dei suoi epigoni.

Il deputato Raffaele VALENSISE ricorda che nella passata legislatura lo schema di archiviazione proposto dal Presidente Macis era stato preceduto da un approfondito dibattito, e non era stato approvato solo per l'intervenuto scioglimento delle Camere. All'epoca il Comitato aveva esaminato tutte le fattispecie di attentato alla Costituzione che furono ipotizzate; e l'ottima relazione del collega Landi prende le mosse da tale lavoro, riproponendo l'archiviazione. La proposta del senatore Pellegrino di giudicare sussistente una violazione non configurante illecito penale, pur se accuratamente formulata, non può essere accolta, dal momento che al Comitato compete solo una funzione requirente.

La fattispecie dell'attentato alla Costituzione non sussiste e l'esame compiuto in questa legislatura non ha, a tal fine, evidenziato nuovi elementi di giudizio rispetto al passato; l'insieme delle «esternazioni» presidenziali, per petulante che sia stato, ha anzi evidenziato le patologie di un sistema, ed ha reso oggi possibili innovazioni del tutto apprezzabili, quali la effettiva applicazione dell'articolo 92 della Costituzione nella formazione dei Governi. Quest'ultimo elemento non

può, quindi, non essere metro per una positiva valutazione dei comportamenti dell'ex Presidente.

Ritiene, quindi, di dover invitare il relatore a mantenere lo schema di archiviazione redatto nella X legislatura, eventualmente aggiornandolo, ma mantenendone la conclusione.

Il deputato Gianmarco MANCINI, condividendo alcune delle opinioni espresse dai colleghi, si chiede se il Comitato debba pervenire ad una valutazione di carattere strettamente giuridico ovvero ad una valutazione di carattere prevalentemente politico. Se si adottasse la prima determinazione non si potrebbe considerare la fondatezza degli addebiti e dunque la necessità di procedere all'apertura delle indagini. Qualora si adottasse la seconda determinazione vi sono senz'altro maggiori spazi di decisione. Il Presidente Cossiga senz'altro è stato uno dei pionieri nell'interpretare l'esigenza di cambiamento e di rinnovamento del Parlamento e delle regole istituzionali che proveniva dal Paese. Tale attualità appare oggi assolutamente drammatica. Sembra, invece, che vi sia un orientamento prevalente nel senso di pervenire ad una archiviazione; che ha solo il senso di un generico rimprovero all'ex Presidente, senza conseguenze ulteriori. Anche a nome del suo Gruppo si riserva dunque di valutare nel dettaglio le singole proposte che verranno avanzate.

Il senatore Giampaolo MORA ritiene non ci si debba discostare dall'apprezzamento giuridico delle competenze del Comitato che, in rapporto all'articolo 90 della Costituzione, deve giudicare della sussistenza di fattispecie che costituiscono eccezioni alla regola dell'irresponsabilità politica e giuridica del Presidente della Repubblica. Il problema da risolvere è quindi quello se nel giudizio finale il Comitato debba valutare o meno dei meri comportamenti.

In proposito, egli è del parere che non si debba mutuare dai sistemi costituzionali nordamericani istituti, quale quello dell'*impeachment* politico, che non sono propri del nostro ordinamento. Il Comitato non può legittimamente dire che un determinato comportamento, pur non costituendo reato, è reputato illegittimo sul piano costituzionale; una tale affermazione arrecherebbe un *vulnus* alla sicura irresponsabilità politica che al Presidente della Repubblica è attribuita dal nostro ordinamento. E a tale proposito non va neppure dimenticato che l'organo finale del giudizio circa l'operato del Presidente della Repubblica è costituito dalla Corte costituzionale, la quale, sia pure integrata con componenti «laici», darà un giudizio di carattere giuridico-formale e non politico.

L'espressione di un giudizio storico-politico è sicuramente lecita, ma non riguarda le attribuzioni istituzionali del Comitato, nè quelle della Corte. Il Comitato, peraltro, i cui lavori sono pubblici, ha già svolto un dibattito nel quale sono riportate le ragioni di tutti gli intervenuti, e tale dibattito resterà agli atti per quanto concerne il giudizio politico; ma se tale giudizio fosse riportato anche nella deliberazione finale del Comitato, ne risulterebbe una violazione costituzionale. Per tali ragioni invita il relatore a limitarsi alla valutazione giuridica della sussistenza di addebiti penalmente rilevanti.

Il senatore Cristoforo FILETTI, richiamandosi agli interventi da lui svolti nel corso della precedente legislatura, rileva che la discussione odierna non ha apportato elementi significativi di novità. Occorre infatti, a suo giudizio, distinguere chiaramente tra giustizia politica e giustizia penale e rimanere rigorosamente negli stretti limiti dell'articolo 90 della Costituzione. Gli addebiti mossi all'ex Presidente chiaramente non integrano gli estremi del reato costituzionale. L'unica strada è dunque quella di confermare l'orientamento maturato nel corso della precedente legislatura e cioè procedere all'archiviazione del procedimento.

Il Presidente Gaetano VAIRO dichiara chiusa la discussione generale. Dà, quindi, lettura di uno schema di deliberazione per la presentazione al Parlamento in seduta comune della relazione per la messa in stato d'accusa dell'ex Presidente della Repubblica, Francesco Cossiga.

Rinvia, infine, il seguito dell'esame alla seduta da convocarsi per martedì 11 maggio alle ore 15.

La seduta termina alle 18.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Mercoledì 5 maggio 1993, ore 15 e 21

Autorizzazioni a procedere

Esame dei seguenti documenti:

- Domanda di autorizzazione a procedere contro il senatore Guerritore (Doc. IV, n. 91).
- Domanda di autorizzazione a procedere contro il senatore Candioto (Doc. IV, n. 95).
- Domanda di autorizzazione a procedere contro il senatore Miglio (Doc. IV, n. 94).
- Domanda di autorizzazione a procedere contro il senatore Boso (Doc. IV, n. 96).

Verifica dei poteri

Esame della seguente materia:

- Verifica delle elezioni del senatore Moschetti.

COMMISSIONI 2^a e 12^a RIUNITE

(2^a - Giustizia)

(12^a - Sanità)

Mercoledì 5 maggio 1993, ore 16,30

In sede referente

Esame congiunto dei disegni di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 13 marzo 1993, n. 60, recante disposizioni urgenti relative al trattamento di persone affette da

- infezione da HIV o tossicodipendenti, nonchè per l'incremento dell'organico del Corpo di polizia penitenziaria (1069).
- FAGNI ed altri. - Provvedimenti alternativi per i malati terminali di AIDS nelle carceri (438).
 - ZUFFA ed altri. - Modifica e integrazione della legge 5 giugno 1990, n. 135, concernente la disciplina della custodia cautelare e dell'esecuzione della pena, nonchè l'assistenza socio-sanitaria ai detenuti affetti da AIDS (510).

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Mercoledì 5 maggio 1993, ore 15,30

In sede consultiva su atti del Governo

Seguito dell'esame del seguente atto:

- Proposta di nomina del Presidente dell'Istituto nazionale di statistica.

In sede referente

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 8 marzo 1993, n. 54, recante disposizioni a tutela della legittimità dell'azione amministrativa (1054).
- MURMURA. - Istituzione delle sezioni regionali giurisdizionali della Corte dei conti (268).
- SAPORITO ed altri. - Norme sulla situazione delle sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti (676).

GIUSTIZIA (2^a)

Mercoledì 5 maggio 1993, ore 8,30

In sede referente

Esame dei disegni di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 23 marzo 1993, n. 73, recante disposizioni urgenti concernenti misure patrimoniali e interdittive in tema di delitti contro la pubblica amministrazione (1091).

- Conversione in legge del decreto-legge 29 marzo 1993, n. 83, recante disposizioni urgenti per l'aumento dell'organico del Corpo di polizia penitenziaria e per la copertura di posti vacanti (1121).
-

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Mercoledì 5 maggio 1993, ore 15

In sede consultiva

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 1993, n. 101, recante misure urgenti per l'accelerazione degli investimenti ed il sostegno dell'occupazione (1145).
-

INDUSTRIA (10^a)

Mercoledì 5 maggio 1993, ore 16

In sede consultiva su atti del Governo

Esame del seguente atto:

- Proposta di nomina del Presidente della Stazione sperimentale per i combustibili di San Donato Milanese (Milano).

In sede referente

I. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 23 marzo 1993, n. 74, recante disposizioni interpretative del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, recante soppressione dell'EFIM (1092).

II. Esame dei disegni di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 24 aprile 1993, n. 121, recante interventi urgenti a sostegno del settore minerario della Sardegna (1181).

- Conversione in legge del decreto-legge 23 marzo 1993, n. 76, recante modifica della misura del contributo, dovuto all'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta, previsto dalla legge 28 marzo 1956, n. 168 (1198) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*.

III. Coordinamento, ai sensi dell'articolo 103 del Regolamento, del seguente disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 11 marzo 1993, n. 58, recante interventi urgenti in favore dell'economica (1059).

In sede consultiva

Esame del disegno di legge:

- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 marzo 1993, n. 57, recante interventi urgenti a sostegno dell'occupazione (1177) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Mercoledì 5 maggio 1993, ore 15,30

In sede referente

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 5 aprile 1993, n. 94, recante interventi in favore dei dipendenti delle imprese di spedizione internazionale, dei magazzini generali e degli spedizionieri doganali (1140).
- Conversione in legge del decreto-legge 5 aprile 1993, n. 95, recante disposizioni urgenti per i lavoratori del settore dell'amianto (1141).
- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 marzo 1993, n. 57, recante interventi urgenti a sostegno dell'occupazione (1177) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*.

II. Esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 1993, n. 71, recante disposizioni in materia di sgravi contributivi nel Mezzogiorno e di fiscalizzazione degli oneri sociali (1197) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*.
-

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Mercoledì 5 maggio 1993, ore 15,30

In sede referente

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 1993, n. 100, recante misure urgenti in materia di partecipazione alla spesa sanitaria, di formazione dei medici e di farmacovigilanza (1144)
-

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Mercoledì 5 maggio 1993, ore 15

In sede consultiva

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 1993, n. 101, recante misure urgenti per l'accelerazione degli investimenti ed il sostegno dell'occupazione (1145).
-

COMMISSIONE PARLAMENTARE per il controllo sull'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

Mercoledì 5 maggio 1993, ore 9

- Audizione dei presidenti dell'ENPALS e dell'ENAM.
-